

Assicurazione Multirischi dell'Abitazione

Documento Informativo Precontrattuale relativo al prodotto assicurativo – DIP Danni

Compagnia: Matinium Assurances, una Société Anonyme - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: Casa e Famiglia – ed. 10/2026

Compagnia assicurativa che presta l'assicurazione

Matinium Assurances, una Société Anonyme – Sede legale e direzione generale in Avenue Matignon 21, 75008 Parigi, Francia. Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e vigilata da Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione tenuto da ACPR con n. 33920002. Ammessa ad operare in Italia in Regime di Stabilimento ex art. 23 del dlgs 209/2005. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – Elenco annesso – con numero I.00184.

Rappresentanza Generale per l'Italia – sede in Milano, via Marostica, 1. Sito internet <http://matinium.com/it> e-mail (PEC) matiniumassurances@legalmail.it

Il presente documento informativo è finalizzato esclusivamente a dare una breve descrizione del contenuto di base della polizza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono contenute rispettivamente nel DIP Aggiuntivo e nelle Condizioni di Assicurazione.

Vi preghiamo di leggere attentamente tutti i documenti precontrattuali e contrattuali per essere pienamente informati.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la casa e la famiglia per i rischi di danni alla proprietà, furto, infortuni, danni a terzi, tutela legale e assistenza.



Che cosa è assicurato?

DANNI AL FABBRICATO

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti al fabbricato causati da uno dei seguenti eventi:

DANNI AL FABBRICATO – Incendio e scoppio

Garanzia valida solo se acquistata

- ✓ incendio
- ✓ esplosione, implosione o scoppio
- ✓ fumo o vapori per incendio, esplosione, implosione o scoppio

DANNI AL FABBRICATO – Eventi atmosferici e imprevisti

Garanzia valida solo se acquistata

- ✓ azione meccanica del fulmine
- ✓ caduta di aeromobili, meteoriti, satelliti e onda sonora
- ✓ caduta di ascensori e montacarichi
- ✓ urto di veicoli stradali
- ✓ fumo o vapori
- ✓ eventi atmosferici
- ✓ atti vandalici o dolosi
- ✓ sovraccarico di neve
- ✓ scariche, correnti e altri fenomeni elettrici
- ✓ acqua condotta e dispersione di gas

Per tutti gli eventi sopra sono coperte anche le seguenti **spese aggiuntive**:

- ✓ spese di demolizione, sgombero e trasporto
- ✓ costi / oneri di urbanizzazione e costruzione per il ripristino del fabbricato
- ✓ onorari di progettazione del fabbricato
- ✓ spese di alloggio
- ✓ provviste alimentari

La Compagnia **rinuncia al diritto di rivalsa** verso parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici, salvo il caso di dolo. Le coperture valgono anche in caso di **colpa grave** dell'assicurato.

RC CASA

Garanzia valida solo se acquistata

La Compagnia assicura il rischio di danni a terzi che deriva dalla **proprietà del fabbricato** assicurato. L'assicurazione comprende anche i danni che derivano:

- a) da eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale
- b) dalle pertinenze
- c) da opere interrate, serramenti, rivestimenti
- d) da installazioni e impianti al servizio del fabbricato, e da tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione
- e) da recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici
- f) caduta alberi
- g) ricorso terzi
- h) rc del locatore e rc del locatore di mobilio e arredamento
- i) dalla committenza di lavori di **ordinaria e straordinaria manutenzione** del fabbricato assicurato, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori
- j) dalle **parti di proprietà comune** se il fabbricato assicurato è parte di un edificio più grande (come, ad esempio, un appartamento posto all'interno di un condominio), per la quota di danno di cui l'assicurato deve rispondere
- k) **inquinamento accidentale** dell'aria, dell'acqua o del suolo
- l) **interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni o di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di terzi



Che cosa non è assicurato?

DANNI AL FABBRICATO

La Compagnia non assicura i danni:

- ✗ a fabbricati che non rientrano nella definizione di fabbricato per caratteristiche costruttive e destinazione d'uso stabilite nel contratto;
- ✗ causati con dolo dell'assicurato, del contraente e, se il contraente non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- ✗ per la garanzia **Urto di veicoli stradali**, non sono coperti i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 1. del contraente;
 2. del proprietario del fabbricato;
 3. del coniuge, dei genitori, dei suoceri, dei figli dei soggetti elencati sopra, e di ogni altra persona che fa parte del loro stato di famiglia;
 4. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti elencati sopra;
 5. quando il contraente / proprietario del fabbricato è una persona giuridica:
 - a. del legale rappresentante;
 - b. del socio a responsabilità illimitata;
 - c. dell'amministratore;
 - d. delle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto 3.

RC CASA

- ✗ La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

DANNI CONTENUTO E MOBILI

La Società non assicura i danni:

- ✗ causati con dolo dell'assicurato, del contraente e, se il contraente non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- ✗ per la garanzia **Urto di veicoli stradali**, non sono coperti i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 1. del contraente;
 2. del proprietario del fabbricato;
 3. del coniuge, dei genitori, dei suoceri, dei figli dei soggetti elencati sopra, e di ogni altra persona che fa parte del loro stato di famiglia;
 4. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti elencati sopra;
 5. quando il contraente / proprietario del fabbricato è una persona giuridica:
 - a. del legale rappresentante;
 - b. del socio a responsabilità illimitata;
 - c. dell'amministratore;
 - d. delle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto 3.

DANNI CONTENUTO E MOBILI*Garanzia valida solo se acquistata*

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti al contenuto causati da uno dei seguenti eventi:

- ✓ incendio
- ✓ esplosione, implosione o scoppio
- ✓ azione meccanica del fulmine
- ✓ caduta di aeromobili, meteoriti, satelliti e onda sonica
- ✓ caduta di ascensori e montacarichi
- ✓ urto di veicoli stradali
- ✓ fumo o vapori
- ✓ eventi atmosferici
- ✓ atti vandalici o dolosi
- ✓ sovraccarico di neve
- ✓ scariche, correnti e altri fenomeni elettrici
- ✓ fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale

Per tutti gli eventi sopra sono coperte anche le seguenti **spese aggiuntive**:

- ✓ spese per rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare il contenuto
- ✓ provviste alimentari

È possibile estendere la protezione del contenuto con le garanzie **FURTO CASA, FURTO OGGETTI DI VALORE e SCIPPO E RAPINA**.**RC CAPOFAMIGLIA***Garanzia valida solo se acquistata*

La Compagnia assicura il rischio danni a terzi che deriva dalle attività della vita privata. Sono assicurati i danni involontariamente cagionati a terzi che derivano da:

- ✓ eventi legati alla **conduzione** del fabbricato
- ✓ lavori di sola **ordinaria manutenzione** del fabbricato
- ✓ conduzione di fabbricati presi in affitto per un periodo di vacanza
- ✓ attività non professionali (rc del **capofamiglia**)
- ✓ infortuni degli **addetti ai servizi domestici**
- ✓ fatti di figli minori di cui i genitori debbano rispondere
- ✓ **interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni o di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di terzi
- ✓ **inquinamento accidentale** dell'aria, dell'acqua o del suolo

È coperto anche il **ricorso terzi** per i danni causati da incendio, fumo, esplosione e scoppio in relazione alla conduzione dei locali costituenti abitazione abituale o saltuaria.**RC ANIMALI DOMESTICI***Garanzia valida solo se acquistata*

- ✓ Sono assicurati i danni involontariamente cagionati a terzi dagli animali domestici di proprietà se la conduzione avviene secondo le disposizioni di legge.

RC VEICOLI ELETTRICI LEGGERI*Garanzia valida solo se acquistata*

- ✓ Sono assicurati i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione su Veicoli elettrici leggeri.

INFORTUNI FAMIGLIA*Garanzia valida solo se acquistata*

La Compagnia liquida gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico ed extraprofessionale che abbiano causato all'assicurato:

- ✓ invalidità permanente
- ✓ morte

La garanzia copre inoltre le **spese mediche** in caso di infortunio liquidabile a termini delle condizioni di assicurazione.**ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO***Garanzia sempre inclusa*

La Compagnia, tramite Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, eroga in caso di emergenza e per un massimo di 3 prestazioni per anno assicurativo, le seguenti prestazioni:

- ✓ invio di un idraulico
- ✓ invio di un elettricista
- ✓ invio di un fabbro/serramentista
- ✓ invio di un termoidraulico
- ✓ invio di personale specializzato per danni causati da spargimento d'acqua
- ✓ invio di un vetraio
- ✓ accesso rete artigiani
- ✓ reperimento telefonico di un'impresa per la disinfestazione o derattizzazione
- ✓ invio di un sorvegliante
- ✓ soggiorno in albergo o residence
- ✓ rientro anticipato dal viaggio
- ✓ consulenza medica telefonica
- ✓ invio di un medico in Italia
- ✓ invio di autoambulanza in Italia
- ✓ tutoring assistenziale

RC CAPOFAMIGLIA

- ✗ La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

RC ANIMALI DOMESTICI

- ✗ La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

RC VEICOLI ELETTRICI LEGGERI

- ✗ La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

INFORTUNI FAMIGLIA

- ✗ La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato e/o dei beneficiari.
- ✗ La Compagnia non assicura le persone affette da osteoporosi, tumore alle ossa, epilessia, alcolismo, sieropositività HIV, A.I.D.S., insulinodipendenza, tossicodipendenza, sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi.

ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO

Le prestazioni non operano per i danni causati con dolo dei seguenti soggetti:

- ✗ il contraente o l'assicurato;
- ✗ i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata, se il contraente o l'assicurato è una persona giuridica.

TUTELA LEGALE BASE

- ✗ La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

TUTELA LEGALE SUPER

- ✗ La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA*Garanzia sempre inclusa*

La Compagnia garantisce l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica allo scopo di:

- ✓ affrontare in modo corretto controversie di natura legale
- ✓ impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti
- ✓ ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti

TUTELA LEGALE BASE*Garanzia valida solo se acquistata*

La Compagnia fornisce all'assicurato:

- ✓ l'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in stretta relazione al fabbricato indicato in polizza.

TUTELA LEGALE SUPER*Garanzia valida solo se acquistata*

La Compagnia fornisce all'assicurato:

- ✓ l'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela nell'ambito della vita privata extraprofessionale e in relazione alla proprietà e/o conduzione del fabbricato direttamente utilizzato indicato in polizza oppure, se in polizza non è indicato alcun fabbricato, nell'ambito della proprietà e/o conduzione del fabbricato di residenza del contraente.

La presente polizza è prestata su base loss occurrence ovvero l'operatività di tutte le garanzie è limitata agli eventi dannosi avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza stessa, a prescindere dalla data in cui viene formalizzata la richiesta di risarcimento danni.

**Ci sono limiti di copertura?**

! Le garanzie sono prestate entro i **massimali** e con le **franchigie** indicati in contratto. Le garanzie prevedono **limiti di copertura, limiti di indennizzo e carenze** indicati nel testo delle Condizioni di Assicurazione con carattere evidenziato. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

**Dove vale la copertura?**

- ✓ Se non diversamente specificato le garanzie operano per sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana.
- ✓ La garanzia Tutela Legale opera per alcuni casi in tutti gli Stati d'Europa; per altri casi in Unione Europa, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; per altri casi ancora la garanzia opera in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
- ✓ La garanzia Consulenza legale telefonica opera per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.
- ✓ La garanzia Assistenza e pronto intervento opera in Italia.

**Che obblighi ho?**

- Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati sul contratto. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Il contraente deve comunicare tramite posta elettronica semplice o certificata a Prima Assicurazioni qualunque variazione rispetto alle dichiarazioni fornite al momento della stipula o successivamente.
- Se il contraente fornisce al momento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato, e si può arrivare alla cessazione dell'assicurazione.

**Quando e come devo pagare?**

Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato con:

- carta di credito, comunicando i dati a Prima Assicurazioni;
- PayPal.

La Compagnia può proporre il pagamento del premio imponibile annuo frazionato in rate mensili senza oneri aggiuntivi.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo (cioè si rinnova per un ulteriore anno in assenza di disdetta). L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio iniziale, o il premio di rinnovo, è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo. Qualora concesso dalla Compagnia, è possibile richiedere il frazionamento mensile del premio senza costi aggiuntivi. Se il contraente non paga una delle rate successive alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata.

**Come posso disdire la polizza?**

Il contraente può disdire il contratto comunicandolo 15 giorni prima della data di scadenza via posta elettronica semplice o certificata. Se il contratto è vincolato a favore di terzi, il contraente può disdire soltanto tramite raccomandata A/R o pec ed inoltrando il consenso scritto del vincolatario.

Il contraente può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, comunicandolo alla Compagnia, e per essa a Prima Assicurazioni: se il contratto è stato concluso online, il recesso può essere esercitato utilizzando l'apposita funzione disponibile all'interno della propria area personale sul sito www.prima.it oppure inviando il modulo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo interruzioni.casa@prima.it o a mezzo posta raccomandata A/R presso Piazzale Loreto 17, 20131 Milano. Se il contratto è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 60 giorni dalla conclusione del contratto, inviando altresì consenso scritto da parte del vincolatario.

In caso di recesso, Prima Assicurazioni rimborserà il premio pagato al netto di imposte.

Assicurazione Multirischi dell'Abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto Casa e Famiglia

Data di aggiornamento DIP Aggiuntivo Danni: 28 ottobre 2026.

Il presente DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Matinium Assurances, una Société Anonyme – una Compagnia del Gruppo AXA S.A., sede legale e direzione generale in Avenue Matignon 21, 75008 Parigi, Francia. Iscritta al Registro Imprese - Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al n. REA MI-2815655, C.F. / P.IVA: 14927210964. Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa da Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ed ammessa all'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento in Italia. Iscritta all'Elenco I delle imprese con sede in altro Stato UE tenuto dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con n. I.00184. Rappresentanza Generale per l'Italia – sede in Milano, via Marostica, 1. Tel. 06.42115949; Sito internet: <http://matinium.com/it>; e-mail (PEC): matiniumassurances@legalmail.it.

Matinium Assurances è stata costituita in data 7 ottobre 2026. Alla data di redazione del presente Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo: i) non è ancora stato redatto e approvato il primo bilancio d'esercizio; pertanto, non sono disponibili i dati relativi al patrimonio netto e al risultato economico di periodo, ii) non è ancora stata pubblicata la Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR); pertanto, il valore dell'indice di solvibilità non è ancora disponibile.

Ogni ulteriore informazione relativa alla Compagnia è disponibile sul sito internet <http://matinium.com/it>.

Prima Assicurazioni S.p.A. - Sede legale Piazzale Loreto 17, 20131 Milano (MI). Iscritta al Registro Imprese - Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al n. REA MI-2054695, C.F. / P.IVA: 08879250960, Capitale sociale: € 148.392 i.v. - Intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari con n. A000511660 e sottoposto alla vigilanza di IVASS. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di AXA S.A. Sito internet: www.prima.it, email (PEC): prima.it@legalmail.it, telefono: 02.7262.6462.

Prima Assicurazioni S.p.A., con riferimento al prodotto assicurativo descritto, agisce quale produttore di fatto (manufacturer de facto).

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali/somme assicurate specificati in contratto. La Compagnia assicura fabbricati destinati all'uso abitativo, che si trovano in Italia e aventi le caratteristiche indicate in Sezione "Premessa", pag. 20 delle Condizioni di Assicurazione. Il Contraente per integrare la propria copertura assicurativa ha facoltà di acquistare: **DANNI AL FABBRICATO (INCENDIO E SCOPPIO, EVENTI ATMOSFERICI E IMPREVISTI)**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Casa", pag. 27 e 28, Art 3.1 delle Condizioni di Assicurazione. **RC CASA**: vedasi Sezione "Casa", pag. 30, Art 3.2 delle Condizioni di Assicurazione. **DANNI CONTENUTO E MOBILI**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Casa", pag. 31 e 32, Art 3.3 delle Condizioni di Assicurazione. **FURTO CASA**: vedasi Sezione "Casa", pag. 33 e 34, Art 3.4 delle Condizioni di Assicurazione. **FURTO OGGETTI DI VALORE**: vedasi "Casa", pag. 35, Art 3.5 delle Condizioni di Assicurazione. **SCIPPO E RAPINA**: vedasi Sezione "Casa", pag. 36-37, Art 3.6 delle Condizioni di Assicurazione. **RC CAPOFAMIGLIA**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Famiglia", pag. 21, Art 2.1 delle Condizioni di Assicurazione. **RC ANIMALI DOMESTICI**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Famiglia", pag. 22 e 23, Art 2.2 delle Condizioni di Assicurazione. **RC VEICOLI ELETTRICI LEGGERI**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Famiglia", pag. 23 e 24, Art 2.3 delle Condizioni di Assicurazione. **INFORTUNI FAMIGLIA**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Famiglia", pag. 25, Art 2.4 delle Condizioni di Assicurazione. **ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni vedasi Sezione Assistenza, pag. 38, 39 e 40, Art 4.1 delle Condizioni di Assicurazione. **CONSULENZA LEGALE TELEFONICA**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Assistenza", pag. 41 e 42, Art 4.2 delle Condizioni di Assicurazione. **TUTELA LEGALE BASE**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Tutela Legale", pag. 43, Art 5.1 delle Condizioni di Assicurazione. **TUTELA LEGALE SUPER**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Tutela Legale", pag. 44 e 45, Art 5.2 delle Condizioni di Assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Sono esclusi i fabbricati: in costruzione e/o in fase di ampliamento; disabitati da più di 270 giorni; inagibili e inabitabili. Ad integrazione di quanto indicato nel DIP danni: **DANNI AL FABBRICATO (INCENDIO E SCOPPIO, EVENTI ATMOSFERICI E IMPREVISTI)**: la garanzia non copre: cose all'aperto; l'area su cui è costruito il fabbricato; parchi, giardini, strade private, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole; statue e affreschi di valore artistico; muri di contenimento; impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici; quanto definito come Contenuto nel Glossario. **La garanzia non copre i danni indicati nelle esclusioni generali indicate sotto.** Riguardo Eventi atmosferici e sovraccarico neve sono inoltre esclusi i danni: causati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari aperti o da aperture; causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione; subiti da: camini, insegne, antenne, tende da sole, zanzariere, gazebo, verande e installazioni esterne, coperture di balconi e terrazze, fabbricati aperti o incompleti nelle coperture o nei serramenti; a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento dei sistemi di scarico compresi pluviali e grondaie; causati dalla caduta e dal trasporto di alberi. Riguardo Atti vandalici o dolosi sono inoltre esclusi i danni: di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del fabbricato assicurato. Riguardo Scariche, correnti e altri fenomeni elettrici sono inoltre esclusi i danni: a lampade elettriche e a resistenze elettriche scoperte; causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per

contratto, il costruttore o il fornitore. Riguardo Acqua condotta e dispersione di gas sono inoltre escluse le spese sostenute per: vetustà, corrosione, difetti di materiali e difetti di costruzione; i pannelli radianti posti nei muri e nei solai (compresi pavimenti e soffitti); tubazioni e impianti interrati e tubazioni relative ad impianti di irrigazioni o piscine; occlusione, rigurgito e traboccamento di pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento a servizio del fabbricato; perdite d'acqua occulte dovute a rottura di impianti a servizio del fabbricato non rilevabili dall'esterno in modo diretto o evidente; rendere conformi alle normative gli impianti al servizio del fabbricato; riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas qualora la rottura non sia stata accertata dall'Azienda di distribuzione di gas e la stessa non abbia provveduto al blocco dell'erogazione; il maggiore consumo dell'acqua derivante dal sinistro indennizzabile. **RC CASA:** sono esclusi i danni: che derivano da gelo, umidità, stillicidio, mancata e/o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di incendio esplosione o scoppio; che si verificano in conseguenza di cedimenti del terreno, smottamenti, frane; che derivano da furto; che derivano da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive; che derivano da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del fabbricato assicurato; che derivano da rigurgito di fognature e/o insufficiente deflusso di acqua piovana; derivanti dallo svolgimento di attività professionali quali Bed & Breakfast e Affittacamere. La garanzia non copre la responsabilità per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo. **DANNI CONTENUTO E MOBILI:** la garanzia non copre: gioielli e oggetti di pregio nelle pertinenze; valori ovunque riposti; veicoli a motore; imbarcazioni; velivoli; animali; quanto di proprietà dei locatari; quanto previsto alla voce Fabbricato del Glossario. **La garanzia non copre i danni indicati nelle esclusioni generali indicate sotto.** Riguardo Eventi atmosferici e sovraccarico neve sono inoltre esclusi i danni: causati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione; subiti dalle cose mobili all'aperto e da quanto contenuto in fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti; a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento dei sistemi di scarico compresi pluviali e grondaie. Riguardo Scariche, correnti e altri fenomeni elettrici sono inoltre esclusi i danni: a lampade elettriche e a resistenze elettriche scoperte; causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Riguardo la Fuoriuscita di acqua condotta sono inoltre esclusi i danni derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici compresi i relativi raccordi. **FURTO CASA:** la garanzia non copre: gioielli, oggetti di pregio e valori; impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici; veicoli a motore, imbarcazioni, velivoli e quanto in essi contenuto; il furto di serramenti. Per i danni da effrazione ed atti vandalici causati dai ladri la garanzia non copre inoltre: i danni di scritte o imbrattamento all'esterno del fabbricato; le parti comuni; l'area su cui è costruito il fabbricato; parchi, giardini, strade private, cespugli, coltivazioni floreali e agricole; statue e affreschi di valore artistico; muri di contenimento. Sono esclusi i danni: a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune; in caso di finestre o porte lasciate aperte; in conseguenza di atti di sciacallaggio, di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio; che si verificano in occasione di incendio, esplosione o scoppio, anche se causati dall'autore del sinistro; indiretti; derivanti dallo svolgimento di attività professionali quali Bed & Breakfast e Affittacamere; dei beni relativi ad attività professionali, artigianali, commerciali. **FURTO OGGETTI DI VALORE:** la garanzia non copre i gioielli, gli oggetti di pregio ed i valori nelle pertinenze. Per le garanzie Furto Casa e Furto oggetti di Valore, non sono assicurati i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dei seguenti soggetti: l'Assicurato e le persone che convivono con lui; le persone che occupano a qualsiasi titolo i locali; le persone incaricate della sorveglianza; le persone di cui l'Assicurato deve rispondere; i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata se l'Assicurato è una persona giuridica. Sono esclusi i danni: a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune o riposte nelle pertinenze del fabbricato; in caso di finestre o porte lasciate aperte; che si verificano in conseguenza di atti di sciacallaggio; di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio; che si verificano in occasione di incendio, esplosione o scoppio, anche se causati dall'autore del sinistro; indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata realizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi; derivanti dallo svolgimento di attività professionali quali Bed & Breakfast e Affittacamere; dei beni relativi ad attività professionali, artigianali, commerciali. **SCIPPO E RAPINA:** la garanzia non copre i gioielli, gli oggetti di pregio ed i valori in caso di furto con destrezza; i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone che convivono con lui e delle persone di cui deve rispondere. Sono esclusi i danni: che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio; indiretti; derivanti dallo svolgimento di attività professionali quali Bed & Breakfast e Affittacamere; dei beni relativi ad attività professionali o commerciali o artigianali. **RC CAPOFAMIGLIA:** la garanzia non copre: la responsabilità per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene; la responsabilità per i danni a persone che coabitano con lui; i danni derivanti dallo svolgimento di attività professionali quali Bed & Breakfast e Affittacamere. Sono esclusi i danni che derivano: dalla proprietà di animali domestici; dall'esercizio della caccia; dall'uso di animali da sella; dalla pratica di campeggio; da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del fabbricato assicurato; da abbruciamento di residui vegetali nel giardino di pertinenza del fabbricato assicurato; dall'impiego di veicoli, rimorchi e natanti per cui è obbligatoria l'assicurazione, di tutti i velivoli con o senza pilota ad eccezione degli aeromodelli e dei droni impiegati esclusivamente per scopi ricreativi; dalla circolazione su mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico eccetto le carrozzine e scooter per disabili; da pratica di paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclisti, sport aerei in genere; da pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico; da detenzione e uso di esplosivi, petardi, armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili. **RC ANIMALI DOMESTICI:** la garanzia non copre la responsabilità: per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo; dell'Assicurato per i danni a persone che coabitano con lui; del conduttore del fabbricato nei confronti del proprietario. Sono esclusi i danni: che si verificano durante lo svolgimento di attività professionali o retribuite fatta eccezione per i cani utilizzati per l'assistenza ai non vedenti; che derivano dalla caduta da animali da sella; che derivano da furto; dall'esercizio della caccia; che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive. **RC VEICOLI ELETTRICI LEGGERI:** sono esclusi i danni: che derivano dalla circolazione con mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico diversi dai Veicoli elettrici leggeri; nel caso in cui il Veicolo elettrico leggero sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti; che si verificano in aree non deputate alla circolazione, durante le attività professionali, durante la partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche e retribuite; che derivano da furto, incendio, esplosione o scoppio del Veicolo; derivanti dalla circolazione di Veicoli per i quali sussista un obbligo di copertura assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e soggetti alla disciplina di cui al Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private o normativa equivalente applicabile all'estero; oppure per i quali sia richiesta la stipula di una polizza assicurativa specificamente riferita al singolo veicolo. La garanzia non copre la responsabilità per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene. **INFORTUNI FAMIGLIA:** sono esclusi i danni che derivano da: malformazioni o difetti fisici preesistenti all'assicurazione; esercizio di una professione, un mestiere o un'attività retribuita; attività svolte in violazione di norme di legge; pratica di sport aerei; partecipazioni a regate veliche; circolazione a bordo di veicoli o natanti a motore, ivi compresi i Veicoli elettrici leggeri per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria; pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico; pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi; uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni; atti di autolesionismo; inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo e accelerazioni di particelle atomiche; tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni od atti violenti con movente politico, sociale o sindacale; stato di guerra e insurrezione. Non sono equiparati ad infortuni e sono quindi esclusi: conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure non resi necessari da infortunio; infarto; rottura sottocutanea dei

tendini; ernie, fatta eccezione per quelle addominali da sforzo. **ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO:** le prestazioni non sono erogate per i sinistri che avvengono: nelle pertinenze e nelle parti comuni. Le prestazioni non operano per i danni: causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati; causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana; che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione; causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche. Sono esclusi anche: i sinistri dovuti a guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori; l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio; l'otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali); il trabocco dovuto a rigurgito di fogna; le interruzioni della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore; i guasti delle tubature a monte del contatore gas; i guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore; guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore; i guasti relativi agli apparecchi elettrici; i sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e dovuti a colpa grave dell'Assicurato; relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna. **CONSULENZA LEGALE TELEFONICA:** la garanzia non copre le spese per l'assistenza legale per la risoluzione amichevole della controversia o per il procedimento in qualunque grado di giudizio. **TUTELA LEGALE BASE e SUPER:** a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia non vale per: danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore; materia fiscale e amministrativa; diritto di Famiglia, delle successioni e delle donazioni; controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili, controversie e procedimenti relativi al fabbricato non indicato in Polizza. Relativamente al livello Base, la garanzia non vale anche per: vertenze contrattuali con valore in lite inferiore a 500 euro; di diritto civile in relazione al contratto d'affitto del fabbricato, se si è proprietario. Relativamente al livello Super, la garanzia non vale anche per: controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività libero professionale, imprenditoriale e subordinata svolta dall'Assicurato; fabbricati diversi da quello di residenza del Contraente; controversie e procedimenti relativi al fabbricato indicato in Polizza non direttamente utilizzato. In caso di vertenze tra Contraente e Assicurato, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente. Sono escluse le spese: anche preventivate, non concordate con Inter Partner Assistance S.A.; per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da Inter Partner Assistance S.A.; del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Inter Partner Assistance S.A., oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000, esclusa però ogni duplicazione di onorari; dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà; rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Inter Partner Assistance S.A., l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come, per esempio, gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento); ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con Inter Partner Assistance S.A.; il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo. Inoltre, relativamente al livello Super, sono escluse le spese: in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza. Qualora menzionate, alle garanzie si applicano le seguenti **esclusioni generali**. Sono esclusi i danni: causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, se il Contraente non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata; causati da ordigni esplosivi, atti di terrorismo, terrorismo biochimico o sabotaggio; causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina; causati da infiltrazione di acqua dal terreno; derivanti dall'innalzamento del livello della falda; causati da gelo, umidità, Stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; causati da mancata o insufficiente manutenzione a eccezione dei casi di Incendio, Esplosione o Scoppio; causati da Furto, tentato Furto o Rapina; indiretti, salvo quelli esplicitamente inclusi; che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità; derivanti dallo svolgimento di attività professionali quali Bed & Breakfast e Affittacamere.



Ci sono limiti di copertura?

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni sono presenti i seguenti limiti di indennizzo: **DANNI AL FABBRICATO (INCENDIO E SCOPPIO, EVENTI ATMOSFERICI E IMPREVISTI):** per sinistro e per annualità assicurativa: Sovraccarico di neve sul tetto: 30% della somma assicurata; Acqua condotta e dispersione di gas: 2,5% della somma assicurata (comprese le spese per la ricerca, riparazione, sostituzione, ripristino, sgombero e trasporto); lastre stabilmente collocate su finestre, porte e porte finestre (non costituiscono rotture indennizzabili scheggiate e rigature) e Serramenti (per i soli danni da grandine): 2,5% della somma assicurata; spese aggiuntive per demolire, sgomberare e trasportare (esclusi i costi da Acqua condotta e dispersione di gas), eventuali costi e/o oneri di urbanizzazione e costruzione, oneri per periti, consulenti, ingegneri e architetti per la riprogettazione del fabbricato assicurato, rimborso delle spese di alloggio, provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori: 10% dell'indennizzo liquidabile e non oltre il limite della somma assicurata. Le garanzie Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti) e RC Casa prevedono una franchigia unica di € 100, 300 o 500 per sinistro come indicato in Polizza. **RC CASA:** per sinistro e per annualità assicurativa: ricorso terzi e/o locatari: entro il massimale di € 250.000; inquinamento accidentale: 25% del massimale; interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni o di attività: 10% del massimale. Le garanzie Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti) e RC Casa prevedono una franchigia unica di € 100, 300 o 500 per sinistro come indicato in Polizza. **DANNI CONTENUTO E MOBILI:** per i gioielli e gli oggetti di pregio: 50% per oggetto della somma assicurata con un massimo di € 10.000; per i beni collocati nelle pertinenze: 20% della somma assicurata e per ciascun oggetto limite di indennizzo pari a € 2.000; scariche, correnti e altri fenomeni elettrici: 10% della somma assicurata per sinistro e per annualità; fuoriuscita di acqua condotta: in riferimento alle abitazioni ad uso saltuario, 25% della somma assicurata per sinistro e per annualità assicurativa; spese aggiuntive per rimuovere, depositare presso terzi, ricollocare e alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori: 10% dell'indennizzo liquidabile e non oltre il limite della somma assicurata. La garanzia prevede una franchigia di € 100, 300 o 500 per sinistro come indicato in Polizza. **FURTO CASA:** per i beni collocati nelle pertinenze: 10% della somma assicurata e fino a un massimo di € 1.000; danni da effrazione ed atti vandalici causati dai ladri: 10% della somma assicurata per la garanzia DANNI CONTENUTO E MOBILI e con il limite della somma assicurata per la garanzia FURTO CASA. La garanzia prevede una franchigia di € 100, 300 o 500 per sinistro come indicato in Polizza. **FURTO OGGETTI DI VALORE:** per oggetti di pregio e gioielli: se non sono custoditi in cassaforte, si applica un limite pari a € 1.000 per oggetto; per i valori: la garanzia opera solo se custoditi in cassaforte con limite del 10% della somma assicurata. Il furto di gioielli, oggetti di pregio e valori è indennizzabile solo in caso di fabbricato non disabitato da più di 45 giorni consecutivi. La garanzia prevede una franchigia di € 100, 300 o 500 per sinistro come indicato in Polizza. **SCIPPO E RAPINA:** in riferimento alle spese mediche, il limite di indennizzo è pari a € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa. La garanzia prevede una franchigia di € 300 per sinistro

come indicato in Polizza. **RC CAPOFAMIGLIA:** per sinistro e per annualità assicurativa: c.d. ricorso terzi: il massimale è € 250.000; interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni o di attività: 10% del massimale; inquinamento accidentale: 25% del massimale. Le garanzie **RC CAPOFAMIGLIA**, **RC ANIMALI DOMESTICI** e **RC VEICOLI ELETTRICI LEGGERI** prevedono un massimale unico di € 1.000.000 o 2.000.000 per sinistro e per annualità assicurativa come indicato in Polizza. Le garanzie RC Capofamiglia, RC Animali domestici e RC Veicoli elettrici leggeri prevedono una franchigia unica di € 100, 300 o 500 per sinistro come indicato in Polizza. **INFORTUNI FAMIGLIA:** per le spese mediche è previsto il limite di indennizzo pari a € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa. La garanzia è prestata fino a capienza del massimale pari a € 50.000 per anno assicurativo. La garanzia prevede una franchigia pari al 3% per invalidità permanente.

Le garanzie **DANNI AL FABBRICATO – EVENTI ATMOSFERICI E IMPREVISTI**, limitatamente agli eventi “scariche, correnti e altri fenomeni elettrici” e “acqua condotta e dispersione di gas”, **DANNI CONTENUTO E MOBILI**, limitatamente agli eventi “scariche, correnti e altri fenomeni elettrici” e “danni causati da fuoriuscita di acqua condotta”, **FURTO CASA**, **FURTO OGGETTI DI VALORE** e **SCIPPO E RAPINA** operano dalle ore 24 del giorno di decorrenza nel caso in cui siano già presenti senza soluzione di continuità nella Polizza precedente per il medesimo fabbricato assicurato; diversamente le suddette garanzie sono attive dal 30° giorno successivo a quello di decorrenza della Polizza (periodo di carenza).



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai soggetti con domicilio abituale in Italia che intendono assicurare la propria abitazione in Italia e/o se stessi e i membri del proprio nucleo familiare per rischi che riguardano la protezione del patrimonio, la responsabilità civile e gli infortuni.



Quali costi devo sostenere?

Sono previsti costi di intermediazione compresi tra un minimo dello 0% e un massimo del 20% del premio pagato al netto di imposte ed oneri parafiscali.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami vanno inoltrati per iscritto a Matinium Assurances - Ufficio Gestione Reclami – via posta all'indirizzo Via Marostica 1, cap 20146 Milano, tramite e-mail reclami.matinium@axa.com . Il riscontro avviene entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, Place de Budapest 4, 75009 Parigi, Francia.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In riferimento alla garanzia INFORTUNI FAMIGLIA mediante valutazione collegiale o arbitrato di un Collegio Medico. In riferimento alle garanzie TUTELA LEGALE BASE e TUTELA LEGALE SUPER mediante arbitrato. Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale: le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: Danni al Fabbricato, Rc Casa, Danni al Contenuto, Furto Casa, Furto oggetti di valore, Scippo e Rapina (esclusa componente Infortuni), Rc Capofamiglia, Rc Animali domestici e Rc Veicoli elettrici leggeri: 22,25% - Infortuni: 2,5% - Tutela Legale: 21,25% - Assistenza: 10%. Detrazione fiscale: applicabile sulla parte di Premio versato per la copertura rischio Morte e/o Invalidità permanente non inferiore al 5%.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

La presente sezione ha uno scopo puramente informativo. Le informazioni di seguito riportate non assumono rilievo in relazione al presente prodotto. Ai fini della sottoscrizione del prodotto, non è richiesto all'assicurato di fornire informazioni inerenti al proprio stato di salute.

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile al seguente link: http://matinium.com/it/oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA SUL SITO PRIMA.IT E APP E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO (AD ESEMPIO PER VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI).

Contratto di assicurazione multirischi dell'abitazione

Data dell'ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2026

Sommario

SOMMARIO	1
GLOSSARIO	5
1 NORME GENERALI	15
Art. 1 – 1 Modalità di adesione e pagamento dei premi alla stipula	15
Art. 1 – 2 Frazionamento del premio (opzione Polizza mensile)	15
Art. 1 – 3 Pagamento del rinnovo	15
Art. 1 – 4 Periodo di copertura	16
Art. 1 – 5 Casi in cui non viene garantito il tacito rinnovo	16
Art. 1 – 6 Estensione territoriale	16
Art. 1 – 7 Massimali e somme assicurate	16
Art. 1 – 8 Franchigie e scoperti	16
Art. 1 – 9 Diritto del Contraente di recesso - ripensamento	16
Art. 1 – 10 Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione	17
Art. 1 – 11 Recesso in caso di sinistro	17
Art. 1 – 12 Assicurazione collegata a mutuo o altro contratto di finanziamento	17
Art. 1 – 13 Risoluzione del contratto	17
Art. 1 – 14 Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e aggravamento del rischio	18
Art. 1 – 15 Altre assicurazioni	18
Art. 1 – 16 Esagerazione dolosa del danno	18
Art. 1 – 17 Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto	18
Art. 1 – 18 Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente e lingua utilizzata	18
Art. 1 – 19 Adempimento delle obbligazioni economiche	18
Art. 1 – 20 Ispezione delle cose assicurate	18
Art. 1 – 21 Modalità di reclamo	19
Art. 1 – 22 Sistemi alternativi delle risoluzioni delle controversie	19
PREMESSA	20
2 FAMIGLIA	21
2.1 RC CAPOFAMIGLIA	21
Art. 2.1 – 1 Persone assicurate	21
Art. 2.1 – 2 Oggetto dell'assicurazione	21
Art. 2.1 – 3 Massimali	21
Art. 2.1 – 4 Inizio e termine della garanzia	22
Art. 2.1 – 5 Eventi non assicurati	22
Art. 2.1 – 6 Estensione territoriale	22
Art. 2.1 – 7 Esclusioni	22
Art. 2.1 – 8 Franchigia	22
2.2 RC ANIMALI DOMESTICI	22
Art. 2.2 – 1 Persone assicurate	22
Art. 2.2 – 2 Oggetto dell'assicurazione	22
Art. 2.2 – 3 Massimali	23
Art. 2.2 – 4 Inizio e termine della garanzia	23
Art. 2.2 – 5 Eventi non assicurati	23
Art. 2.2 – 6 Estensione territoriale	23

Art. 2.2 – 7 Esclusioni	23
Art. 2.2 – 8 Franchigia.....	23
2.3 RC VEICOLI ELETTRICI LEGGERI.....	23
Art. 2.3 – 1 Persone assicurate.....	23
Art. 2.3 – 2 Oggetto dell'assicurazione	23
Art. 2.3 – 3 Forma di garanzia	24
Art. 2.3 – 4 Massimali.....	24
Art. 2.3– 5 Inizio e termine della garanzia	24
Art. 2.3 – 6 Eventi non assicurati	24
Art. 2.3 – 7 Estensione territoriale.....	24
Art. 2.3 – 8 Esclusioni	24
Art. 2.3 – 9 Franchigia.....	25
2.4 INFORTUNI FAMIGLIA.....	25
Art. 2.4 – 1 Persone assicurate e limiti d'età	25
Art. 2.4 – 2 Oggetto dell'assicurazione	25
Art. 2.4 – 3 Criteri di indennizzabilità	25
Art. 2.4 – 4 Rinuncia all'azione di rivalsa	25
Art. 2.4 – 5 Massimali.....	25
Art. 2.4 – 6 Persone non assicurabili – cessazione delle garanzie	26
Art. 2.4 – 7 Eventi non assicurabili.....	26
Art. 2.4 – 8 Estensione territoriale.....	26
Art. 2.4 – 9 Esclusioni	26
Art. 2.4 – 10 Franchigia.....	26
3 CASA.....	27
3.1 DANNI AL FABBRICATO	27
Art. 3.1 – 1 Persone assicurate.....	27
Art. 3.1 – 2 Cose Assicurate	27
Art. 3.1 – 3 Forma di garanzia	27
Art. 3.1 – 4a Incendio e scoppio	27
Art. 3.1 – 4b Eventi atmosferici e imprevisti.....	27
Art. 3.1 – 5 Spese aggiuntive.....	28
Art. 3.1 – 6 Periodo di carenza	28
Art. 3.1 – 7 Colpa grave – rinuncia alla rivalsa	28
Art. 3.1 – 8 Cose non assicurate.....	28
Art. 3.1 – 9 Esclusioni	29
Art. 3.1 – 10 Franchigia.....	30
3.2 RC CASA.....	30
Art. 3.2 – 1 Persone assicurate.....	30
Art. 3.2 – 2 Oggetto dell'assicurazione	30
Art. 3.2 – 3 Massimali.....	30
Art. 3.2 – 4 Inizio e termine della garanzia	30
Art. 3.2 – 5 Eventi non assicurati	30
Art. 3.2 – 6 Esclusioni	30
Art. 3.2 – 7 Franchigia.....	31
3.3 DANNI CONTENUTO E MOBILI	31
Art. 3.3 – 1 Persone assicurate.....	31
Art. 3.3 – 2 Cose assicurate.....	31
Art. 3.3 – 3 Forma di garanzia	31
Art. 3.3 – 4 Oggetto dell'assicurazione	31
Art. 3.3 – 5 Limiti di indennizzo	32
Art. 3.3 – 6 Periodo di carenza	32
Art. 3.3 – 7 Spese aggiuntive.....	32
Art. 3.3 – 8 Colpa grave – rinuncia alla rivalsa	32

Art. 3.3 – 9 Cose non assicurate.....	32
Art. 3.3 – 10 Esclusioni	32
Art. 3.3 – 11 Franchigia.....	33
3.4 FURTO CASA	33
Art. 3.4 – 1 Persone assicurate.....	33
Art. 3.4 – 2 Cose assicurate.....	33
Art. 3.4 – 3 Forma di garanzia	34
Art. 3.4 – 4 Oggetto dell'assicurazione	34
Art. 3.4 – 5 Limiti di indennizzo	34
Art. 3.4 – 6 Periodo di carenza	34
Art. 3.4 – 7 Cose non assicurate.....	34
Art. 3.4 – 8 Esclusioni	35
Art. 3.4 – 9 Franchigia.....	35
3.5 FURTO OGGETTI DI VALORE	35
Art. 3.5 – 1 Persone assicurate.....	35
Art. 3.5 – 2 Cose assicurate.....	35
Art. 3.5 – 3 Forma di garanzia	35
Art. 3.5 – 4 Oggetto dell'assicurazione	35
Art. 3.5 – 5 Limiti di indennizzo	35
Art. 3.5 – 6 Periodo di carenza	36
Art. 3.5 – 7 Cose non assicurate.....	36
Art. 3.5 – 8 Esclusioni	36
Art. 3.5 – 9 Franchigia.....	36
3.6 SCIPPO E RAPINA	36
Art. 3.6 – 1 Persone assicurate.....	36
Art. 3.6 – 2 Cose assicurate.....	36
Art. 3.6 – 3 Forma di garanzia	36
Art. 3.6 – 4 Oggetto dell'assicurazione	37
Art. 3.6 – 5 Spese aggiuntive.....	37
Art. 3.6 – 6 Periodo di carenza	37
Art. 3.6 – 7 Cose non assicurate.....	37
Art. 3.6 – 8 Esclusioni	37
Art. 3.6 – 9 Franchigia.....	37
4 ASSISTENZA.....	38
4.1 ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO	38
Art. 4.1 – 1 Persone assicurate.....	38
Art. 4.1 – 2 Cose assicurate.....	38
Art. 4.1 – 3 Oggetto dell'assicurazione	38
Art. 4.1 – 4 Accesso rete artigiani (attivo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)	40
Art. 4.1 – 5 Eventi non assicurati	40
Art. 4.1 – 6 Estensione territoriale.....	40
Art. 4.1 – 7 Esclusioni	40
Art. 4.1 – 8 Franchigia.....	41
4.2 CONSULENZA LEGALE TELEFONICA	41
Art. 4.2 – 1 Persone assicurate.....	41
Art. 4.2 – 2 Oggetto dell'assicurazione	41
Art. 4.2 – 3 Decorrenza della garanzia	42
Art. 4.2 – 4 Esonero di responsabilità	42
Art. 4.2 – 5 Estensione territoriale.....	42
Art. 4.2 – 6 Esclusioni e delimitazioni	42
5 TUTELA LEGALE	43
5.1 TUTELA LEGALE BASE	43

Art. 5.1 – 1 Persone assicurate.....	43
Art. 5.1 – 2 Oggetto dell'assicurazione	43
Art. 5.1 – 3 Massimali.....	43
Art. 5.1 – 4 Decorrenza della garanzia	43
Art. 5.1 – 5 Estensione territoriale.....	44
Art. 5.1 – 6 Esclusioni	44
Art. 5.1 – 7 Franchigia.....	44
5.2 TUTELA LEGALE SUPER	44
Art. 5.2 – 1 Persone assicurate.....	44
Art. 5.2 – 2 Oggetto dell'assicurazione	44
Art. 5.2 – 3 Massimali.....	45
Art. 5.2 – 4 Decorrenza della garanzia	45
Art. 5.2 – 5 Estensione territoriale.....	46
Art. 5.2 – 6 Esclusioni	46
Art. 5.2 – 7 Franchigia.....	46
6 PRIVACY	47
Informativa sul trattamento dei dati personali - Articolo 13/14 del Regolamento UE 2016/679.	47
7 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	52
7.1 TERMINI DI DENUNCIA DEL SINISTRO COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	52
7.2 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO	52
Art. 7.2 – 1 Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti) – RC Casa – Danni contenuto e mobili – Furto casa – Furto oggetti di valore – Scippo e rapina – RC Capofamiglia – RC Animali domestici – RC Veicoli elettrici leggeri.....	52
Art. 7.2 – 2 Infortuni famiglia	53
Art. 7.2 – 3 Assistenza e pronto intervento.....	53
Art. 7.2 – 4 Tutela legale - Consulenza legale telefonica	53
7.3 COME SI CALCOLA L'AMMONTARE DELL'INDENNIZZO	54
Art. 7.3 – 1 Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti).....	54
Art. 7.3 – 2 Danni contenuto e mobili.....	55
Art. 7.3 – 3 Furto casa – Furto oggetti di valore – Scippo e rapina	56
Art. 7.3 – 4 Infortuni famiglia	56
Art. 7.3 – 5 Tutela legale	57
7.4 ANTICIPO INDENNIZZI.....	57
7.5 LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO.....	58
Art. 7.5 – 1 Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti) – Danni contenuto e mobili – Furto casa – Furto oggetti di valore – Scippo e rapina	58
Art. 7.5 – 2 Infortuni famiglia	58
Art. 7.5 – 3 RC Casa – RC Capofamiglia – RC Animali domestici – RC Veicoli elettrici leggeri.....	58
Art. 7.5 – 4 Tutela legale	58

Glossario

Ai seguenti termini viene attribuito il significato qui precisato:

Abitazione	Singola unità immobiliare descritta in contratto destinata a dimora abituale, saltuaria o locata, esclusa ogni <i>Pertinenza</i> , parte comune o simili.
Abitazione abituale	Abitazione in territorio italiano dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi hanno residenza anagrafica, ovvero dove risiedono per la maggior parte dell'anno.
Abitazione saltuaria	Abitazione in territorio italiano dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi non dimorano abitualmente. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.
Abitazione locata	Abitazione dell'Assicurato data in locazione, in comodato d'uso, in usufrutto.
Affittacamere	Strutture ricettive, conformi alle normative nazionali e locali vigenti, composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Alluvioni e inondazioni	Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici.
Animali domestici	<p>Per la garanzia 2.2 RC ANIMALI DOMESTICI si intendono tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell'ambito del proprio tempo libero quali, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none">• cani, gatti e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito di un'abitazione;• cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla o da cortile;• altri animali, anche esotici, purché posseduti nel rispetto delle norme di legge. <p>Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali che l'Assicurato possenga o utilizzi nell'ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.</p>
Anno/Periodo di costruzione/Ristrutturazione significativa	Anno oppure periodo (es. "dal 1960 al 1969") in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione del <i>Fabbricato</i> . Alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione del <i>Fabbricato</i> con integrale rifacimento dell'impianto elettrico, delle tubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento.

Annualità assicurativa

Periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della *Polizza* e termina alla scadenza della *Polizza* stessa.

Apparecchiature elettroniche

Personal computer, notebook, tablet, smartphone, fax, apparecchiature per la domotica, apparecchiature fonoaudiovisive (ad es. impianti stereofonici, riproduttori musicali portatili, televisori, decoder, modem, videocamere e fotocamere, console per videogiochi, lettori dvd o blu-ray), e loro accessori.

Appartamento

Porzione di immobile destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e sottostanti ma non intercomunicanti, con accesso indipendente all'interno, ma con accesso comune dall'esterno dell'immobile.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è tutelato dalla *Polizza*.

B

Bed & Breakfast

Strutture ricettive gestite da privati che offrono servizio di alloggio con colazione, avvalendosi della loro organizzazione familiare e utilizzando parte dell'Abitazione assicurata ed indicata nella scheda di *Polizza*, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitati, sulla base di leggi regionali di settore o di regolamenti comunali specifici.

C

Carenza

Periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza della *Polizza* e la data in cui la copertura diventa effettiva.

Cassaforte

Mobile con parete e battente di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La cassaforte deve soddisfare almeno uno dei due requisiti di seguito indicati:

- dotata di corpo in acciaio dello spessore minimo due millimetri, cementata nel muro o ancorata al pavimento con bulloni saldati o con testa spezzata in modo che non possa essere asportata senza la demolizione del muro o del pavimento;
- di peso non inferiore ai 200 Kg (duecento chilogrammi).

Codice delle Assicurazioni Private

Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Colpa grave

Comportamento involontario da cui deriva un fatto illecito, commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme.

Compagnia

Matinium Assurances, una Société Anonyme - Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito Matinium.

Contenuto

Mobilio, arredamento, tutto ciò che serve per uso domestico e personale compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero purché presente all'interno dei locali del *Fabbricato* assicurato e/o nelle sue *Pertinenze*.

In riferimento alla garanzia 3.3 DANNI CONTENUTO E MOBILI **sono esclusi dal contenuto:**

- i ***Gioielli*** e gli oggetti di pregio posti nelle ***Pertinenze***;
- i ***Valori*** ovunque riposti;
- i **veicoli a motore**;
- le **imbarcazioni**;
- i **velivoli**;
- gli **animali**;
- nel caso in cui il ***Contraente*** agisca in qualità di proprietario di un'***Abitazione*** locata a ***Terzi***, tutto quanto di proprietà dei locatari;
- tutto quanto previsto alla voce ***Fabbricato***.

In riferimento alla garanzia 3.4 FURTO CASA **sono esclusi dal contenuto:**

- i ***Gioielli***, gli ***Oggetti di pregio*** e i ***Valori***;
- gli impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici e/o parti di essi;
- i **veicoli a motore**;
- le **imbarcazioni**;
- i **velivoli**;
- il ***Furto di Serramenti***.

In riferimento alla garanzia 3.5 FURTO OGGETTI DI VALORE, le cose assicurate sono:

- ***Oggetti di pregio***;
- ***Gioielli***: oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, argento, corallo, avorio) e quant'altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura;
- ***Valori*** (denaro, carte di credito o debito, titoli di credito in genere ed ogni materiale cartaceo ad essi assimilabile).

Sono **escluse** le cose assicurate poste nelle *Pertinenze* del *Fabbricato* assicurato.

In riferimento alla garanzia 3.6 SCIPPO E RAPINA, sono **esclusi** i ***Gioielli***, gli ***Oggetti di pregio*** ed i ***Valori*** **in caso di *Furto con destrezza***.

Contraente

La persona con la quale è stipulato il contratto.

D

Disabitazione

Assenza continua dall'*Abitazione* dell'*Assicurato*, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata Disabitazione. La Disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

Danno totale

Danno di importo pari o superiore al valore complessivo dei beni assicurati, determinato secondo i criteri riportati in *Polizza* e causato da un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

E

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

F

Fabbricato

L'intera costruzione edile occupata dall'*Abitazione* assicurata indicata in contratto.

Si intendono inclusi:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionali e le opere di fondazione o interrato;
- le *Pertinenze* (come ad esempio box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine ad uso privato) **che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del *Fabbricato* principale e sono realizzate nel *Fabbricato* stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate purché risultanti dall'atto di compravendita legate all'*Abitazione* principale;**
- le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del *Fabbricato*;
- le recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, *Serramenti*, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature.

Se è assicurata una porzione di *Fabbricato* (ad esempio un *Appartamento* in un condominio), **sono comprese le rispettive quote di proprietà comune.**

In riferimento alle garanzie di 3.1 DANNI AL FABBRICATO **sono esclusi:**

- cose all'aperto, ad eccezione di: recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- l'area su cui è costruito il *Fabbricato*;
- parchi, giardini, strade private, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico;
- i muri di contenimento;
- gli impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici;
- quanto definito come *Contenuto*.

Sono assicurabili fabbricati con caratteristiche, ubicazione e destinazione d'uso conformi a quanto indicato in PREMESSA delle Condizioni Generali di Assicurazione rispettando i requisiti costruttivi identificati dalle tipologie A (tradizionale) e B (in legno).

Fenomeno elettrico

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

Franchigia

L'importo dedotto dall'importo indennizzabile che resta a carico dell'*Assicurato*. Può essere espresso in valore assoluto o in percentuale sulla *Somma assicurata*.

Furto

Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.

Furto con destrezza

Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale particolare abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sia su cose che siano indosso all'*Assicurato*, sia su cose a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

G

Gioielli

Oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, argento, corallo, avorio) e quant'altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura.

I

Impianto fotovoltaico o termo fotovoltaico

Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del *Fabbricato* assicurato.

Impianto idrico

Insieme di apparecchiature idrauliche, tubazioni, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del *Fabbricato* per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli

incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane.

Implosione

Improvviso cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di un appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

Importo liquidabile dalla *Compagnia* in base alle condizioni di assicurazione.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Invalidità permanente

Perdita definitiva, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata, avendo come unico riferimento la tabella INAIL del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, con esclusione di qualsiasi successiva modifica della stessa.

L

Lastre

Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi stabilmente collocate su finestre, porte e porte finestre.

Limite di indennizzo

In alcuni casi è previsto dal Contratto che la somma pagata dalla *Compagnia* non superi un determinato importo. Il limite si intende per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa ad eccezione delle garanzie 2.4 INFORTUNI FAMIGLIA, 4.1 ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO, 5.1 TUTELA LEGALE BASE E 5.2 TUTELA LEGALE SUPER*.

Locatario

Chi prende un bene in affitto.

Locatore

Chi dà un bene in affitto.

M

Manutenzione ordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria:

- quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici;
- quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi edilizi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria:

- che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
- che riguardano le opere e le modifiche necessarie per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;

se non alterano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportano modifiche delle destinazioni d'uso.

Massimale

Il massimo esborso a cui è tenuta la *Compagnia* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

Materiali incombustibili

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750C° non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

N

Nucleo familiare

L'intero insieme delle persone che fanno parte del certificato di stato di famiglia dell'*Assicurato*.

O

Occlusione

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, **escluse le incrostazioni o le sedimentazioni**.

Oggetti di pregio

Orologi, quadri, tappeti, oggetti d'arte, pellicce, raccolte e collezioni.

P

Pertinenza

Dipendenze dell'*Abitazione* quali ad esempio cantine, soffitte, box anche se ubicati in corpi separati che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del *Fabbricato* principale e sono realizzate nel *Fabbricato* stesso o negli spazi a esso adiacenti, anche se separate purché risultanti dall'atto di compravendita legate all'*Abitazione* principale.

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

La somma che il *Contraente* deve alla *Compagnia* a titolo di corrispettivo dell'assicurazione.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale *Compagnia* si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore

assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.

R

Rapina/estorsione

Impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.

Residui del sinistro

Le tracce o i residui del bene che ha subito un *Sinistro*.

Rivalsa

L'azione esercitata dalla *Compagnia* per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento.

S

Sciacallaggio

Attività di chi si dà al saccheggio di case e negozi abbandonati in conseguenza di calamità.

Scippo

Furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto

La parte di danno, indennizzabile a termini di *Polizza*, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che resta a carico dell'*Assicurato*.

Scoppio

Improvviso dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *Esplosione*. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Secondo rischio

Copertura assicurativa che viene prestata per la parte di danno non coperta da altra *Polizza* (primo rischio).

Serramenti

Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza, destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nel *Fabbricato* (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Somma assicurata

Massima somma indennizzabile dalla *Compagnia* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

Stillicidio

Lento e costante sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità.

Struttura Organizzativa

La struttura di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Roma (RMI), Via Carlo Pesenti 121, costituita da: sistemi, reti, responsabili e personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima al contatto

telefonico con l'*Assicurato* ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in *Polizza*.

Superficie in metri quadrati

La superficie complessiva del *Fabbricato*, espressa in metri quadri, comprensiva di balconi, terrazzi, cantine, soffitte e box.

T

Terremoto

Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terzi

Se non altrimenti specificato, si intende qualunque persona, eccetto:

- a) Contraente e Assicurato;
- b) ogni persona che appartiene allo stato di famiglia del Contraente/Assicurato;
- c) i seguenti parenti e affini del Contraente/Assicurato, anche se non appartengono al suo stato di famiglia: coniuge, genitori, suoceri, figli;
- d) persone che sono in rapporto di dipendenza con il Contraente/Assicurato.

Quando il Contraente/Assicurato/danneggiato non è una persona fisica:

- e) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b) e c).

Tetto

Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il *Fabbricato* dagli agenti atmosferici.

V

Valore a nuovo per il Contenuto

Il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali di nuovo acquisto oppure equivalenti per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Valore a nuovo per il Fabbricato

La spesa necessaria per la riparazione o per la ricostruzione a nuovo del *Fabbricato* assicurato mantenendo le caratteristiche preesistenti, escludendo il valore dell'area.

Valore Intero

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, determinato secondo i criteri riportati in *Polizza* e conseguentemente soggetta al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (c.d. regola proporzionale).

Tale regola proporzionale non è operante:

qualora la *Superficie in metri quadrati* accertata al momento del *Sinistro* non ecceda di oltre il 20% (venti per cento) la superficie in metri quadri dichiarata in *Polizza*; qualora l'ammontare del danno non superi la *Somma assicurata* riportata nel vincolo, se presente.

Valori

Denaro, titoli di credito in genere ed ogni materiale cartaceo ad essi assimilabile.

Veicoli

Ai fini delle norme del Codice della Strada, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

- a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.);
- b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

Veicoli elettrici leggeri

Esclusivamente biciclette elettriche che rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente per la circolazione su strade pubbliche e su strade ad esse equiparabili.

Villa a schiera o plurifamiliare

La porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, con accesso indipendente dall'esterno dell'immobile.

Villa singola monofamiliare

L'immobile dotato di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1 Norme generali

Art. 1 – 1 Modalità di adesione e pagamento dei premi alla stipula

Per aderire al contratto il *Contraente* deve pagare il *Premio* previsto e inviare a Prima Assicurazioni i documenti richiesti.

Il *Premio* viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa mediante l'impiego di un processo decisionale automatizzato e si riferisce a un periodo assicurativo di un anno.

Il *Premio* è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte alle scadenze stabilite.

I pagamenti possono essere effettuati con:

- **carta di credito**, comunicando i dati a Prima Assicurazioni;
- **PayPal**.

Il pagamento rateale può essere effettuato con carta di credito non ricaricabile o Paypal, pre-autorizzando il prelievo di tutte le rate successive.

Se il *Contraente* non paga il *Premio* o la prima rata, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il *Contraente* paga quanto è da lui dovuto. Se il *Contraente* non paga una delle rate successive alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata, come previsto dal Codice Civile (Art. 1901 “Mancato pagamento del premio”).

Prima di attivare la *Polizza*, la *Compagnia* verifica:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del *Premio* pagato.

Prima Assicurazioni può richiedere al *Contraente* di integrare la documentazione e/o spedire per posta quanto anticipato per via telematica. **Il contratto può essere annullato per dolo o Colpa grave del *Contraente* se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile (Art. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o Colpa grave”).**

Il *Contraente* ha il diritto di scegliere se ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente in formato cartaceo o elettronico (e-mail), e può modificare la sua scelta successivamente; in ogni caso e senza costi aggiuntivi può sempre chiedere a Prima Assicurazioni di rispedire documentazione in formato cartaceo. Prima Assicurazioni richiede al *Contraente* di firmare ed inviare una copia del contratto via e-mail (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo contratti@documenti.prima.it.

Art. 1 – 2 Frazionamento del premio (opzione Polizza mensile)

Qualora concesso dalla *Compagnia*, il *Premio* annuale può essere frazionato in 12 rate mensili, pagabili con carta di credito (non prepagata) o Paypal. Resta inteso che il *Contraente* pre-autorizza già alla stipula della *Polizza* il prelievo di tutte le rate mensili.

L'addebito della prima rata avviene secondo le modalità descritte all'Art. 1 – 1 precedente. L'addebito delle rate successive alla prima viene eseguito automaticamente 5 giorni prima della loro scadenza. Se l'addebito non va a buon fine, Prima Assicurazioni S.p.A. effettua altri tentativi di prelievo sulla stessa carta di credito.

Art. 1 – 3 Pagamento del rinnovo

Se il contratto non è stato disdettato né dalla *Compagnia* né dal *Contraente*, il pagamento del rinnovo è dovuto entro 15 giorni dalla scadenza della annualità. La *Compagnia* si impegna a mantenere operanti le coperture fino e non oltre tale termine. Resta inteso che se la *Polizza* è stata disdettata tutte le coperture cessano alla scadenza della annualità.

Nella condizione in cui il rinnovo avvenga in maniera tacita, senza modifiche peggiorative alle condizioni di *Premio* e/o di copertura, Prima Assicurazioni si riserva il diritto di prelevare automaticamente il *Premio* cinque giorni prima della scadenza della *Polizza* utilizzando la stessa modalità di pagamento con cui è stato acquistato il contratto; se l'addebito non va a buon fine, Prima Assicurazioni effettua dei tentativi di prelievo fino al 15° giorno successivo alla scadenza della *Polizza*.

Se il pagamento del rinnovo avviene oltre il 15° giorno dalla scadenza della *Polizza*, si applica il periodo di *Carenza* come descritto all'Art. 1 – 4.

Art. 1 – 4 Periodo di copertura

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del *Premio* è stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in contratto. Le coperture sono valide fino alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in contratto. **Il contratto ha durata di un anno con tacito rinnovo.**

Le garanzie operano:

- in riferimento alla garanzia Art 3.1 – 4b Eventi atmosferici e imprevisti, limitatamente agli eventi “scariche, correnti e altri fenomeni elettrici” e “acqua condotta e dispersione di gas”;
- in riferimento alla garanzia 3.3 DANNI CONTENUTO E MOBILI, limitatamente agli eventi “scariche, correnti e altri fenomeni elettrici” e “danni causati da fuoriuscita di acqua condotta”;
- in riferimento alle garanzie 3.4 FURTO CASA, 3.5 FURTO OGGETTI DI VALORE e 3.6 SCIPPO E RAPINA;

dalle ore 24 del giorno di decorrenza nel caso in cui siano già presenti senza soluzione di continuità nella *Polizza* precedente per il medesimo *Fabbricato* assicurato; diversamente le suddette garanzie sono attive dal 30° giorno successivo a quello di decorrenza della *Polizza* (periodo di *Carenza*). In caso di *Sinistro* accaduto entro 30 giorni dalla decorrenza della *Polizza*, la *Compagnia* richiede al *Contraente/Assicurato* copia della *Polizza* precedente comprovante l'osservanza di tali requisiti. **La mancata produzione della documentazione probatoria renderà le prestazioni assicurative non operanti, pertanto la *Compagnia* non procederà al pagamento dell'*Indennizzo*.**

Resta inteso che il pagamento del rinnovo oltre il 15° giorno dalla scadenza della *Polizza*, costituisce soluzione di continuità e pertanto è applicabile il periodo di *Carenza*.

A ogni scadenza annuale il contratto viene prorogato per un ulteriore anno senza modifiche peggiorative alle condizioni di *Premio* e/o di copertura. La proroga avviene se il *Premio* viene pagato e se non viene data disdetta (via posta elettronica semplice o certificata) da una delle due parti. La disdetta può essere data:

- dal *Contraente*, almeno 15 giorni prima della data di scadenza;
- dalla *Compagnia* (o da Prima Assicurazioni per conto della *Compagnia*), almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Se il contratto è vincolato a favore di *Terzi*, il *Contraente* può disdire soltanto tramite raccomandata A/R o pec ed inoltrando il consenso scritto del vincolatario.

Art. 1 – 5 Casi in cui non viene garantito il tacito rinnovo

In occasione di ogni rinnovo, la *Compagnia* può modificare le condizioni di *Premio* e/o di copertura. In tal caso, le nuove condizioni vengono comunicate al *Contraente* almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Il *Contraente* è libero di non accettare le nuove condizioni di *Premio* e/o di copertura, se peggiorative rispetto alla *Polizza* in scadenza, astenendosi dal pagamento. In tal caso il contratto si intende risolto senza necessità di dare disdetta.

L'eventuale pagamento del rinnovo deve avvenire non oltre il 15° giorno dalla scadenza della *Polizza*; in caso contrario, si applica il periodo di *Carenza* come descritto all'Art. 1 – 4.

Se il *Contraente* paga il *Premio*, il contratto si rinnova integralmente alle nuove condizioni proposte dalla *Compagnia*.

Art. 1 – 6 Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione per specifiche garanzie, l'assicurazione vale solo nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 1 – 7 Massimali e somme assicurate

Le garanzie vengono prestate nei limiti dei massimali e delle somme assicurate specificati in contratto.

Art. 1 – 8 Franchigie e scoperti

Tutte le garanzie delle sezioni CASA e FAMIGLIA operano, per ogni *Sinistro*, **previa applicazione degli scoperti e/o franchigie indicati in *Polizza***. Se è prevista una percentuale di *Scoperto*, si applica l'importo dello *Scoperto* con il minimo della *Franchigia*.

Tutte le garanzie delle sezioni TUTELA LEGALE e ASSISTENZA **non prevedono franchigie.**

Art. 1 – 9 Diritto del Contraente di recesso - ripensamento

Il *Contraente*, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può esercitare il diritto di recesso, ricevendo in restituzione il *Premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Per esercitare il diritto di recesso, il *Contraente* può trasmettere la relativa richiesta alla *Compagnia* e per essa a Prima Assicurazioni, mediante una delle seguenti modalità:

- nel caso in cui abbia concluso il contratto tramite interfaccia online, è possibile esercitare il diritto di recesso tramite l'apposita funzionalità online disponibile nell'area personale del sito www.prima.it. In tal caso, il *Contraente* riceverà senza ingiustificato ritardo una conferma di ricezione del recesso a mezzo posta elettronica, contenente la data e l'ora di trasmissione della richiesta;

- inviando il modulo di recesso, oppure qualsiasi altra dichiarazione esplicita della volontà di recedere (dichiarando l'assenza di sinistri durante il periodo di validità della copertura), all'indirizzo di posta elettronica interruzioni.casa@prima.it. Anche in questo caso verrà trasmessa senza ingiustificato ritardo una conferma di ricezione del recesso a mezzo posta elettronica;
- inviando una lettera raccomandata A/R presso Piazzale Loreto 17, 20131 Milano, contenente la dichiarazione di esercizio del diritto di recesso e corredata da una dichiarazione attestante l'assenza di sinistri durante il periodo di validità della copertura.

Se il contratto è vincolato a favore di *Terzi*, il *Contraente* può recedere **entro 60 giorni dalla conclusione del contratto**, inviando altresì consenso scritto da parte del vincolatario.

Ricevuta la comunicazione di recesso, completa della documentazione eventualmente necessaria, la *Compagnia* provvederà al rimborso degli importi dovuti nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Art. 1 – 10 Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione

Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione della *Polizza*.

Art. 1 – 11 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *Sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione. Il recesso si effettua con una comunicazione scritta da inviare all'altra parte e **ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di comunicazione**. Il *Contraente* può inviare la richiesta di recesso tramite raccomandata alla *Compagnia*, e per essa a Prima Assicurazioni S.p.A. via posta raccomandata A/R presso Piazzale Loreto 17, 20131 Milano.

In caso di recesso da parte dell'*Assicurato*, se il contratto è vincolato a favore di *Terzi*, la *Compagnia* e per essa Prima Assicurazioni S.p.A. deve ricevere anche il consenso scritto da parte del vincolatario. La *Compagnia* si obbliga a comunicare tramite raccomandata A/R al vincolatario con preavviso di almeno 60 giorni, l'intenzione di recedere dal contratto.

Prima Assicurazioni S.p.A. rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* non usufruito al netto delle imposte. Per l'esercizio del diritto di recesso entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali.

Art. 1 – 12 Assicurazione collegata a mutuo o altro contratto di finanziamento

Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, **Prima Assicurazioni rimborsa al *Contraente* il *Premio* non usufruito al netto delle imposte**, dopo aver ricevuto un consenso scritto da parte del vincolatario. L'*Assicurato* può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative per la durata residua e alle condizioni pattuite, indicando eventualmente il nuovo beneficiario.

Art. 1 – 13 Risoluzione del contratto

Il *Contraente* ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel caso di:

- vendita dell'immobile assicurato o di cessata locazione;
- consenso tra la *Compagnia* ed il *Contraente*.

Prima Assicurazioni rimborsa al *Contraente* il *Premio* non usufruito al netto delle imposte, previa ricezione ad opera del *Contraente* della documentazione richiesta:

- in caso di vendita, copia dell'atto di compravendita ovvero, in caso di locazione, copia della lettera di recesso o risoluzione del contratto di locazione) unitamente al modulo di interruzione;
- in caso di consenso tra la *Compagnia* (o da Prima Assicurazioni per conto della *Compagnia*) ed il *Contraente* il modulo di risoluzione. **Il contratto si intende risolto in assenza di sinistri di qualsiasi tipo.**

Prima Assicurazioni S.p.A. procederà previa verifica con il rimborso del *Premio* dalla data di ricezione della comunicazione ad opera del *Contraente*.

Resta fermo quanto previsto dal successivo Art. 1 – 14 relativamente agli obblighi di comunicazione del *Contraente* ai fini del pagamento del danno secondo quanto stabilito dal presente contratto di assicurazione in caso di eventuale *Sinistro*.

Il contratto deve essere risolto in caso di decesso del *Contraente* della *Polizza*.

La *Compagnia*, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà all'erede legittimo la parte di *Premio* relativa a tutte le garanzie presenti nel contratto al netto delle imposte a decorrere dalla data di ricezione del modulo di risoluzione, il quale dovrà essere inviato unitamente alla seguente documentazione:

- **certificato di morte;**

- **documento comprovante la qualità di erede.**

I moduli possono essere richiesti al servizio clienti 02.72.62.64.62, tramite e-mail a interruzioni.casa@prima.it; il modulo di interruzione può essere scaricato dall'area personale del sito internet www.prima.it.

Art. 1 – 14 Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e aggravamento del rischio

Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del *Contraente*, che si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati sul contratto. **Eventuali rettifiche devono essere comunicate** tramite posta elettronica semplice o certificata **entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Secondo quanto previsto dal Codice Civile (Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o Colpa grave” e 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o Colpa grave”), se il Contraente fornisce al momento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, e si può arrivare alla cessazione dell'assicurazione.**

Il *Contraente* deve comunicare a Prima Assicurazioni S.p.A. tramite posta elettronica semplice o certificata qualunque variazione rispetto alle dichiarazioni fornite al momento della stipula o successivamente. **Secondo quanto previsto dal Codice Civile (Art. 1898 “Aggravamento del rischio”), se il Contraente non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il Premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato, e la Compagnia può recedere dall'assicurazione.**

Art. 1 – 15 Altre assicurazioni

Il *Contraente* deve comunicare a Prima Assicurazioni S.p.A. se esistono altre assicurazioni per rischi analoghi presso altri assicuratori:

- prima di stipulare la *Polizza*, se sono preesistenti;
- al momento della loro attivazione, se le stipula successivamente;
- al momento del *Sinistro*, se si tratta di coperture assicurative automatiche che derivano da carte di credito, conti correnti bancari o assicurazioni cumulative.

In ogni caso, se quando avviene un *Sinistro* coesistono più assicurazioni sugli stessi beni assicurati e per lo stesso tipo di rischio, **il Contraente/Assicurato deve comunicare a ciascun assicuratore gli altri contratti stipulati, come previsto dal Codice Civile (Art. 1910 “Assicurazione presso diversi assicuratori”).**

Art. 1 – 16 Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato o il Contraente esagerano dolosamente l'ammontare del danno perdono ogni diritto all'Indennizzo.

Art. 1 – 17 Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti che derivano dal contratto di assicurazione **si prescrivono dopo due anni** dalla data del *Sinistro* che ha dato origine al diritto alla prestazione (Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Relativamente alle garanzie di responsabilità civile (2.1 RC CAPOFAMIGLIA, 2.2 RC ANIMALI DOMESTICI, 2.3 RC VEICOLI ELETTRICI LEGGERI e 3.2 RC CASA), il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all'Assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.

Art. 1 – 18 Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente e lingua utilizzata

Al contratto si applica la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del *Contraente*. Il contratto è soggetto a imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente* o dell'Assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.

Art. 1 – 19 Adempimento delle obbligazioni economiche

La *Compagnia* estingue le proprie obbligazioni:

- relative a rimborsi di *Premio*, attraverso il metodo con cui è stato effettuato il pagamento in fase di acquisto della *Polizza*;
- relative ai sinistri, tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

Ogni *Indennizzo* liquidabile viene corrisposto in Italia in Euro. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di liquidazione del *Sinistro*.

Art. 1 – 20 Ispezione delle cose assicurate

La *Compagnia* ha sempre il diritto di ispezionare i beni da assicurare o già assicurati; l'Assicurato e il *Contraente* hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.

Art. 1 – 21 Modalità di reclamo

Reclami sul contratto o inerenti ai sinistri vanno inoltrati per iscritto a Matinium presso uno dei seguenti recapiti:

posta: Matinium Assurances - Ufficio Gestione Reclami – Via Marostica 1, 20146 Milano

e-mail: reclami.matinium@axa.com.

Se il reclamante non si ritiene soddisfatto della risposta al reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi a IVASS presso uno dei seguenti recapiti:

posta: IVASS, Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

fax: 06.42.133.206

PEC: ivass@pec.ivass.it

Fornendo la documentazione relativa al reclamo gestito da Matinium.

Art. 1 – 22 Sistemi alternativi delle risoluzioni delle controversie

In caso di controversie in materia assicurativa è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge. Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

È possibile attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Premessa

Le garanzie:

- **DANNI AL FABBRICATO (INCENDIO E SCOPPIO, EVENTI ATMOSFERICI E IMPREVISTI);**
- **RC CASA;**
- **DANNI CONTENUTO E MOBILI;**
- **FURTO CASA;**
- **FURTO OGGETTI DI VALORE;**
- **RC CAPOFAMIGLIA;**
- **ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO**

operano esclusivamente in relazione a fabbricati (ad esempio ville) o porzioni di *Fabbricato* (ad esempio appartamenti) che sono destinati al solo uso abitativo e che si trovano in Italia.

Tali fabbricati, considerati nella loro totalità, devono avere le seguenti caratteristiche:

- **essere in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione;**
- **essere adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali.**

Sono **esclusi** i fabbricati:

- **in costruzione e/o in fase di ampliamento;**
- **disabitati continuativamente da più di 270 giorni;**
- **inagibili** (per mancanza di autorizzazioni amministrative);
- **inabitabili** (fatiscenti, con rischi di crollo o privi di situazioni igieniche accettabili).

Le caratteristiche costruttive del *Fabbricato* devono essere conformi ad una delle seguenti tipologie:

a) **Tipo A (tradizionale)** *Fabbricato* con pareti esterne e manto esterno del *Tetto* costruiti con *Materiali incombustibili* per almeno il 75% della superficie totale delle stesse. Tutte le altre strutture, compresa l'impermeabilizzazione o il rivestimento, possono essere interamente costruite in materiale combustibile.

b) **Tipo B (in legno)** *Fabbricato* con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione, **a condizione che tali pareti abbiano una resistenza al fuoco pari alla REI 60 (ovvero per almeno un'ora)**. Il manto esterno del *Tetto* e tutte le altre strutture possono essere costruiti in qualsiasi materiale. Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrate tramite idonei dispositivi di fissaggio.

Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Le garanzie:

- **SCIPPO E RAPINA;**
- **INFORTUNI FAMIGLIA;**
- **RC CAPOFAMIGLIA;**
- **RC ANIMALI DOMESTICI;**
- **RC VEICOLI ELETTRICI LEGGERI;**
- **ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO;**
- **CONSULENZA LEGALE TELEFONICA;**
- **TUTELA LEGALE BASE;**
- **TUTELA LEGALE SUPER**

proteggono il *Contraente* e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia. **Per la garanzia Infortuni famiglia sono assicurabili solo persone che hanno meno di 68 anni.**

La presente **polizza è prestata su base loss occurrence** ovvero l'operatività di tutte le garanzie è limitata agli eventi dannosi avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza stessa, a prescindere dalla data in cui viene formalizzata la richiesta di risarcimento danni.

2 Famiglia

2.1 RC CAPOFAMIGLIA

Art. 2.1 – 1 Persone assicurate

Sono assicurati:

- il *Contraente*;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del *Contraente*.

Art. 2.1 – 2 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'*Assicurato*, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La *Compagnia* assicura il rischio che deriva dalle attività della vita privata **esclusi i rischi che riguardano le attività professionali**. La *Compagnia* tiene indenne gli assicurati per le somme che devono risarcire (capitale, interesse e spese) se civilmente responsabili, ai sensi di legge, di danni causati involontariamente a *Terzi* che comportano:

- **morte o lesioni a persone o animali;**
- **distruzione o danneggiamento di cose.**

Sono coperti solo i rischi che derivano da:

A) Eventi legati alla Conduzione:

- a) dei locali adibiti ad *Abitazione* abituale o saltuaria, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale. Sono comprese le *Pertinenze*, le aree adiacenti adibite a giardino e le parti comuni, per la quota di danno di cui l'*Assicurato* deve rispondere;
- b) conseguenti ai lavori di sola manutenzione ordinaria dei locali costituenti *Abitazione* abituale o saltuaria;
- c) dei locali presi in locazione dall'*Assicurato* per un periodo di vacanza **non superiore a due mesi**;
- d) per danni causati da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio* dei locali costituenti *Abitazione* abituale o saltuaria (c.d. "ricorso terzi") **entro il Massimale pari a 250.000,00 Euro per Sinistro e per Annualità assicurativa**;

B) Eventi legati alla Vita Privata:

- e) normali attività inerenti il tempo libero quali ad esempio: bricolage, giardinaggio, pesca, hobbistica, modellismo, partecipazione ad attività scolastiche;
- f) esercizio di attività sportive amatoriali, compresa nautica a remi ed a vela, purché l'imbarcazione sia di lunghezza inferiore a mt 6,50, windsurf, surf e kitesurf;
- g) responsabilità civile dell'*Assicurato* per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) degli addetti anche in modo occasionale ai servizi domestici, badanti o baby-sitter subiti durante il lavoro alla condizione che, al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* sia in **regola con gli obblighi** dell'assicurazione di legge ed il **rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia**;
- h) l'organizzazione di feste familiari o tra amici;
- i) consumo di bevande e cibi in casa dell'*Assicurato* purché preparati dallo stesso che provochino intossicazione o avvelenamento;
- j) attività occasionale di volontariato, con esclusione di tutte le attività di natura professionale e/o svolte in qualità di iscritto ad associazioni;
- k) fatti commessi da figli minorenni, anche se in temporanea cura, anche quotidiana, a familiari dell'*Assicurato* quali ad esempio i nonni. Restando esclusi i danni subiti da questi ultimi;
- l) i fatti di figli minorenni di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano all'estero per vacanze studio;
- m) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico.

La garanzia copre anche, entro il *Massimale* indicato in *Polizza*:

- n) i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di *Terzi*, se sono la conseguenza di un *Sinistro* indennizzabile in base alla garanzia 2.1 RC CAPOFAMIGLIA **fino al 10% del Massimale** indicato in contratto **per Sinistro e per Annualità assicurativa**;
- o) i danni da **inquinamento accidentale** dell'aria, dell'acqua o del suolo **fino al 25% del Massimale per Sinistro e per Annualità assicurativa**.

Art. 2.1 – 3 Massimali

Le garanzie RC Capofamiglia, RC Animali domestici e RC Veicoli elettrici leggeri sono prestate entro il *Massimale* unico indicato in *Polizza* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

Art. 2.1 – 4 Inizio e termine della garanzia

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'*Assicurato* relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto.

Art. 2.1 – 5 Eventi non assicurati

La *Compagnia* non assicura i danni causati con dolo dell'*Assicurato*.

Art. 2.1 – 6 Estensione territoriale

La garanzia opera per sinistri avvenuti in Unione Europea, Norvegia, Islanda, Regno Unito, Andorra, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 2.1 – 7 Esclusioni

La garanzia non copre:

- la responsabilità per i danni a cose o animali che l'*Assicurato* ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo;
- la responsabilità dell'*Assicurato* per i danni a persone che coabitano con lui (ad esempio se concede loro una stanza in affitto);
- i danni derivanti dallo svolgimento di attività professionali quali *Bed & Breakfast* e *Affittacamere*.

Sono esclusi i danni che derivano:

- dalla proprietà di animali domestici;
- dall'esercizio della caccia;
- dall'uso di animali da sella;
- dalla pratica di campeggio;
- da abbattimento o potatura di alberi del giardino di *Pertinenza del Fabbricato* assicurato;
- da abbruciamento di residui vegetali nel giardino di *Pertinenza del Fabbricato* assicurato;
- dall'impiego di veicoli, rimorchi e natanti per cui è obbligatoria l'assicurazione, di tutti i velivoli con o senza pilota ad eccezione degli aeromodelli e dei droni impiegati esclusivamente per scopi ricreativi;
- dalla circolazione su mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico eccetto le carrozzine e scooter per disabili;
- da pratica di paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclisti, sport aerei in genere;
- da pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico;
- da detenzione e uso di esplosivi, petardi, armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.

Art. 2.1 – 8 Franchigia

Le garanzie RC Capofamiglia, RC Animali domestici e RC Veicoli elettrici leggeri prevedono una **Franchigia** unica indicata in *Polizza*.

2.2 RC ANIMALI DOMESTICI

Art. 2.2 – 1 Persone assicurate

Sono assicurati:

- il *Contraente*;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del *Contraente*

se sono proprietari di animali domestici.

Art. 2.2 – 2 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'*Assicurato*, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La *Compagnia* assicura il rischio che deriva dalla proprietà di animali domestici, a titolo esemplificativo:

- cani, gatti e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito di un'*Abitazione*;
- cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla o da cortile;
- altri animali, anche esotici, purché posseduti nel rispetto delle norme di legge.

Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali che l'*Assicurato* possieda o utilizzi nell'ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.

La *Compagnia* si impegna a liquidare le somme che l'*Assicurato* deve risarcire (capitale, interessi e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni causati a *Terzi* in relazione alla proprietà e all'uso dell'animale domestico, se tali danni comportano:

- **morte o lesioni a persone o animali;**
- **distruzione o deterioramento di cose.**

La garanzia opera solo se la conduzione dell'animale avviene secondo le disposizioni di legge.

Se l'animale assicurato viene temporaneamente affidato ad una persona esterna al *Nucleo familiare*, sono compresi i danni che l'animale arreca alle persone, diverse dal custode, ed alle loro cose ed animali.

Art. 2.2 – 3 Massimali

Le garanzie RC Capofamiglia, RC Animali domestici e RC Veicoli elettrici leggeri sono prestate entro il *Massimale* unico indicato in *Polizza* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

Art. 2.2 – 4 Inizio e termine della garanzia

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'*Assicurato* relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto.

Art. 2.2 – 5 Eventi non assicurati

La *Compagnia* non assicura i danni causati con dolo dell'*Assicurato*.

Art. 2.2 – 6 Estensione territoriale

La garanzia opera per sinistri avvenuti in Unione Europea, Norvegia, Islanda, Regno Unito, Andorra, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 2.2 – 7 Esclusioni

La garanzia non copre la responsabilità:

- per i danni a cose o animali che l'*Assicurato* ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo;
- dell'*Assicurato* per i danni a persone che coabitano con lui (ad esempio se concede loro una stanza in affitto);
- del conduttore del *Fabbricato* nei confronti del proprietario.

Sono esclusi i danni:

- che si verificano durante lo svolgimento di attività professionali o comunque retribuite fatta eccezione per i cani utilizzati per l'assistenza ai non vedenti;
- che derivano dalla caduta da cavallo o da altri animali da sella;
- che derivano da *Furto*;
- che derivano dall'esercizio della caccia;
- che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive.

Art. 2.2 – 8 Franchigia

Le garanzie RC Capofamiglia, RC Animali domestici e RC Veicoli elettrici leggeri prevedono una *Franchigia* unica indicata in *Polizza*.

2.3 RC VEICOLI ELETTRICI LEGGERI

Art. 2.3 – 1 Persone assicurate

Sono assicurati:

- il *Contraente*;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del *Contraente*.

Art. 2.3 – 2 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'*Assicurato*, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La *Compagnia* assicura il rischio che deriva dalla circolazione su *Veicoli elettrici leggeri* impegnandosi a liquidare le somme che gli assicurati devono risarcire (capitale, interessi e spese) se sono civilmente responsabili ai sensi di legge di danni a *Terzi* causati involontariamente e se tali danni comportano:

- **morte o lesioni a persone o animali;**
- **distruzione o deterioramento di cose.**

È assicurata solo la circolazione su *Veicoli elettrici leggeri* la cui velocità generata dal motore elettrico non deve poter superare i 25 km orari e che preveda l'utilizzo dei presidi di sicurezza, ove obbligatori. **Per le persone che hanno più di 14 anni la garanzia opera solo se la conduzione del mezzo avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del Sinistro.**

Sono coperti anche i rischi che derivano da fatti dolosi di persone di cui l'Assicurato deve rispondere se non hanno più di 14 anni.

Art. 2.3 – 3 Forma di garanzia

In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso rischio, l'assicurazione viene prestata a **Secondo rischio** per l'eccedenza rispetto al *Massimale* dell'altra assicurazione, **fermi in ogni caso i limiti e le condizioni tutte di cui alla presente garanzia.**

Nel caso di *Veicolo elettrico leggero* preso a noleggio, la garanzia opera ad integrazione delle coperture assicurative sulla responsabilità civile eventualmente stipulate con le società di noleggio e a rimborso di scoperti o franchigie eventualmente previsti.

Rimangono integralmente a carico dell'Assicurato:

- i costi applicati per i danni materiali subiti dal veicolo noleggiato;
- sanzioni o multe imposte dalle autorità di polizia;
- il corrispettivo per il noleggio;
- danni derivanti da violazione di leggi e regolamenti.

Esempio: danni a terzi con Veicolo elettrico leggero preso a noleggio

Danni recati a terzi: 1.000 €

Franchigia presente nel contratto di noleggio a carico dell'Assicurato: 500 €

Franchigia indicata in *Polizza*: 100 €

Importo liquidato all'Assicurato: 500 € - 100 € = 400 €

Art. 2.3 – 4 Massimali

Le garanzie RC Capofamiglia, RC Animali domestici e RC Veicoli elettrici leggeri sono prestate entro il *Massimale* unico indicato in *Polizza* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

Art. 2.3– 5 Inizio e termine della garanzia

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto.

Art. 2.3 – 6 Eventi non assicurati

La *Compagnia* non assicura i danni causati con dolo dell'Assicurato.

Art. 2.3 – 7 Estensione territoriale

La garanzia opera per sinistri avvenuti in Unione Europea, Norvegia, Islanda, Regno Unito, Andorra, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 2.3 – 8 Esclusioni

La garanzia non copre la responsabilità per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo.

Sono esclusi i danni:

- che derivano dalla circolazione con mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico (a titolo esemplificativo: segway, hoverboard, monocicli elettrici) diversi dai *Veicoli elettrici leggeri*;
- nel caso in cui il *Veicolo elettrico leggero* sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- che si verificano in aree non deputate alla circolazione;
- che si verificano durante le attività professionali;
- che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche e comunque a manifestazioni sportive retribuite;
- che derivano da *Furto*, *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* del *Veicolo elettrico leggero* assicurabile dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- derivanti dalla circolazione di *Veicoli elettrici leggeri* per i quali sussista un obbligo di copertura assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e:
 - I. che siano soggetti alla disciplina di cui al Titolo X del *Codice delle Assicurazioni Private* (CAP) o a una normativa equivalente applicabile all'estero; oppure

- II. per i quali sia richiesta la stipula di una polizza assicurativa specificamente riferita al singolo **Veicolo elettrico leggero**.

Art. 2.3 – 9 Franchigia

Le garanzie RC Capofamiglia, RC Animali domestici e RC Veicoli elettrici leggeri prevedono una **Franchigia** unica indicata in *Polizza*.

2.4 INFORTUNI FAMIGLIA

Art. 2.4 – 1 Persone assicurate e limiti d'età

Sono assicurati il *Contraente* e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia **solo se alla data di decorrenza del contratto non hanno compiuto il 68° anno d'età**. Se l'*Assicurato* compie il 68° anno di età durante il periodo di validità del contratto, la copertura assicurativa resta valida fino alla scadenza del contratto in vigore.

Art. 2.4 – 2 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'*Assicurato*, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La *Compagnia* liquida, entro il *Massimale* indicato in *Polizza*, gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico ed extraprofessionale che abbiano causato all'*Assicurato*:

- **Invalidità permanente:** l'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* è calcolato sulla *Somma assicurata*, in proporzione al grado d'invalidità accertato avendo come **unico riferimento la tabella INAIL del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, con esclusione di qualsiasi successiva modifica della stessa**. Nei casi di *Invalidità permanente* non specificati in tabella, l'indennità sarà stabilita prendendo a riferimento la complessiva riduzione della capacità lavorativa generica e procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
- **Morte:** la *Compagnia* corrisponde la *Somma assicurata* agli eredi dell'*Assicurato*, in parti uguali, se la morte si verifica entro due anni dal giorno del *Sinistro*, in assenza di eventuale diversa designazione scritta dell'*Assicurato*, anche in forma testamentaria. L'*Indennizzo* per il caso morte non è cumulabile con quello di *Invalidità permanente*. Tuttavia, se l'*Assicurato* muore entro due anni dal giorno del *Sinistro* e per conseguenza dello stesso, gli eredi dell'*Assicurato* hanno diritto soltanto alla differenza tra l'*Indennizzo* per morte e quello già pagato per l'*Invalidità permanente*.

La garanzia copre inoltre le **spese mediche** in caso di *Infortunio* liquidabile a termini delle condizioni di assicurazione, ovvero l'*Invalidità permanente* sia superiore alla *Franchigia*. La *Compagnia* riconosce il rimborso, **sino alla Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Annualità assicurativa**, per le spese documentate e sostenute, relativamente a:

- a) accertamenti diagnostici;
- b) prestazioni mediche specialistiche (con **esclusione della sostituzione di dispositivi protesici di qualsiasi genere**);
- c) in caso di ricovero in struttura sanitaria pubblica o privata, anche le spese sostenute durante il ricovero per rette di degenza, onorari dei medici curanti, medicinali, diritti di sala operatoria, materiali d'intervento (compreso i dispositivi protesici terapeutici provvisori o definitivi applicati durante l'intervento con **esclusione della sostituzione di protesi posizionate anteriormente al Sinistro**).

Art. 2.4 – 3 Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*, che sono indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti o sopravvenute all'*Infortunio*. In particolare, se l'*Infortunio* colpisce una persona che al momento del *Sinistro* non è fisicamente integra e sana, saranno pagate soltanto le conseguenze dell'*Infortunio* ma **non sarà indennizzato quanto imputabile a condizioni fisiche preesistenti**, ovvero saranno indennizzate le sole conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano.

Art. 2.4 – 4 Rinuncia all'azione di rivalsa

La *Compagnia* rinuncia all'azione di *Rivalsa* verso il responsabile dell'*Infortunio*, lasciando integri i diritti dell'*Assicurato* e dei suoi aventi causa contro i responsabili.

Art. 2.4 – 5 Massimali

La garanzia è prestata **fino a capienza del Massimale** indicato in *Polizza* per anno assicurativo indipendentemente dal numero di sinistri occorsi e dal numero di assicurati coinvolti durante l'*Annualità assicurativa*.

Art. 2.4 – 6 Persone non assicurabili – cessazione delle garanzie

La *Compagnia* non avrebbe acconsentito a prestare l'assicurazione se al momento della stipulazione della *Polizza* fosse stata a conoscenza che l'*Assicurato* era affetto da: **osteoporosi, tumore alle ossa, epilessia, alcolismo, sieropositività HIV, A.I.D.S., insulinodipendenza, tossicodipendenza, sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi.**

Si precisa, perciò, che qualora l'*Assicurato* fosse colpito da tali malattie durante la validità del contratto l'assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'*Assicurato* e non potrà essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, che di conseguenza verranno restituiti al *Contraente* al netto delle imposte.

Art. 2.4 – 7 Eventi non assicurabili

La *Compagnia* non assicura i danni causati con dolo dell'*Assicurato* e/o dei beneficiari.

Art. 2.4 – 8 Estensione territoriale

La garanzia opera per sinistri avvenuti in Unione Europea, Norvegia, Islanda, Regno Unito, Andorra, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 2.4 – 9 Esclusioni

Sono esclusi gli infortuni che derivano da:

- malformazioni o difetti fisici preesistenti all'effetto dell'assicurazione;
- esercizio di una professione, un mestiere o comunque un'attività retribuita;
- attività svolte in violazione di norme di legge;
- pratica di sport aerei in genere;
- partecipazioni a regate veliche;
- circolazione a bordo di veicoli o natanti a motore, ivi compresi i *Veicoli elettrici leggeri*, per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria;
- pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico;
- pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi;
- uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni;
- atti di autolesionismo;
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche
- tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale;
- stato di guerra e insurrezione.

Non sono equiparati ad infortuni e sono quindi esclusi i seguenti casi:

- conseguenze di operazioni chirurgiche, di accertamenti o di cure mediche non resi necessari da *Infortunio*;
- infarto da qualsiasi caso determinato;
- rottura sottocutanea dei tendini (intendendosi per tale la lacerazione parziale o totale di un tendine in assenza di un evento traumatico conseguente ad un *Infortunio* indennizzabile a termini di *Polizza*);
- ernie, fatta eccezione per quelle addominali da sforzo.

Art. 2.4 – 10 Franchigia

L'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* sarà liquidato per la parte eccedente la **Franchigia** indicata in *Polizza*. Nel caso di *Invalidità permanente* accertata superiore al 66% non verrà applicata alcuna *Franchigia*.

3 Casa

3.1 DANNI AL FABBRICATO

Art. 3.1 – 1 Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e **nell'interesse del/i proprietario/i del Fabbricato e dell'eventuale vincolatario**. La *Compagnia* liquida gli indennizzi al vincolatario se il vincolo è presente ed è ancora effettivo alla data del pagamento e comunque fino a concorrenza del credito residuo. In ogni altro caso gli indennizzi vengono pagati al proprietario.

Art. 3.1 – 2 Cose Assicurate

Sono assicurate le parti di *Fabbricato* con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionali e le opere di fondazione o interrate;
- le *Pertinenze* (come ad esempio box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine ad uso privato) **che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del Fabbricato principale e sono realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate purché risultanti dall'atto di compravendita legate all'Abitazione principale**;
- le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del *Fabbricato*;
- le recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, *Serramenti*, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature.

Se è assicurata una porzione di *Fabbricato* (ad esempio un *Appartamento* in un condominio), **la garanzia è prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni**.

Art. 3.1 – 3 Forma di garanzia

L'assicurazione è prestata a **Valore Intero**: prevede la copertura del valore totale del bene con l'applicazione di quanto disciplinato all'art.1907 del Codice Civile ("Assicurazione parziale"), salvo quanto definito all'Art. 7.3 – 1.

Art. 3.1 – 4a Incendio e scoppio

Qualora prevista dall'offerta riservata all'*Assicurato*, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La *Compagnia* indennizza, entro la *Somma assicurata* e nei limiti indicati in *Polizza*, i danni materiali e diretti al *Fabbricato* causati dai seguenti eventi:

- a) **Incendio**, compresi i danni causati per impedirlo o arrestarlo;
- b) **Esplosione, Implosione o Scoppio**;
- c) **fumo o vapori** che si sviluppano a seguito di *Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio*.

Art. 3.1 – 4b Eventi atmosferici e imprevisti

Qualora prevista dall'offerta riservata all'*Assicurato*, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La *Compagnia* indennizza, entro la *Somma assicurata* e nei limiti sottoindicati, i danni materiali e diretti (ovvero conseguenza immediata dell'evento) al *Fabbricato* causati dai seguenti eventi:

- a) **azione meccanica del fulmine**;
- b) **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati dalla caduta di **meteoriti o satelliti**;
- c) **onda sonica** determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- d) **caduta di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura congegni;
- e) **urto di veicoli stradali**;
- f) **fumo o vapori** fuoriusciti a seguito di un guasto improvviso e accidentale agli impianti al servizio del *Fabbricato* assicurato, o che si sviluppano a seguito di un fulmine;
- g) **atmosferici: uragani, bufere, tempeste, grandine, vento, trombe d'aria** e cose da essi trasportate quando la violenza che caratterizza detti eventi sia **riscontrabile in zona su una pluralità di enti**. Sono compresi i danni da bagnamento verificatisi all'interno del *Fabbricato* purché direttamente causati dall'evento atmosferico stesso attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai *Serramenti* dalla violenza degli eventi sopra indicati, oppure dalla caduta di alberi provocata dagli stessi eventi;
- h) **atti vandalici o dolosi** in genere verificatisi in occasione di scioperi, tumulti e sommosse;
- i) **sovraccarico di neve sul Tetto** che provoca il crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti del *Fabbricato* assicurato. La garanzia è prestata col **limite di Indennizzo del 30% della Somma assicurata per Sinistro e per Annualità assicurativa**;

- j) **scariche, correnti e altri fenomeni elettrici**, indipendentemente dalla loro causa (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, ecc.);
- k) **acqua condotta** fuoriuscita a seguito di **rottura e/o guasto accidentali** di pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento a servizio del *Fabbricato* e **dispersione di gas** dalle relative tubazioni, entro il **limite del 2,5% della Somma assicurata per Sinistro e per Annualità assicurativa**, in cui restano ricomprese anche:
- le spese sostenute per la **ricerca** e la **riparazione** della rottura o del guasto, per la **sostituzione** della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua (limitatamente al caso in cui vi sia danno da bagnamento all'interno del *Fabbricato* assicurato) o alla dispersione di gas, nonché per il **ripristino** delle parti di *Fabbricato* danneggiate;
 - le spese sostenute per **sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica i *Residui del sinistro*; sempre che l'evento sia indennizzabile a termini di *Polizza*.
- l) La *Compagnia* indennizza, entro il **limite del 2,5% della Somma assicurata per Sinistro e per Annualità assicurativa**, i danni materiali e diretti (ovvero conseguenza immediata di uno degli eventi di cui sopra) causati a:
- **Lastre**: stabilmente collocate su finestre, porte e porte finestre. **Non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza le scheggiature e le rigature;**
 - **Serramenti**: il limite è previsto per i soli danni da grandine.

Art. 3.1 – 5 Spese aggiuntive

A seguito di uno degli eventi indennizzabili descritti dagli Artt. 3.1 – 4a e 3.1 – 4b, se inclusi in *Polizza*, sono coperte le seguenti voci di danno:

- le spese necessarie per **demolire, sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i *Residui del sinistro* indennizzabile. Non rientrano le spese di demolizione, sgombero e trasporto indicate all'Art. 3.1 – 4b in relazione alle spese di ricerca e riparazione a seguito di **acqua condotta e dispersione di gas** che hanno un **limite indicato indipendente**;
- gli eventuali **costi e/o gli oneri di urbanizzazione e costruzione** che l'*Assicurato* paga a Enti e/o Autorità Pubblica, in base alle norme di legge in vigore al momento della ricostruzione;
- gli **oneri per periti, consulenti, ingegneri e architetti per la riprogettazione del *Fabbricato* assicurato** pertinenti alla reintegrazione del danno subito dal *Fabbricato* stesso;
- il rimborso delle **spese di alloggio** sostenute dall'*Assicurato* per sé e per i suoi Familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità del *Fabbricato*;
- **alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori** da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero.

I danni sopraindicati sono liquidabili entro il **limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza e non oltre il limite della Somma assicurata**. Ad esempio, se l'*Indennizzo* liquidabile ammonta a 1.000,00 Euro, le spese e gli oneri di cui sopra saranno coperti fino al massimo di 100,00 Euro.

Art. 3.1 – 6 Periodo di carenza

In riferimento all'Art 3.1 – 4b Eventi atmosferici e imprevisti e limitatamente a j) **scariche, correnti e altri fenomeni elettrici** e k) **acqua condotta e dispersione di gas** la garanzia opera **dalle ore 24 del giorno di decorrenza della Polizza nel caso in cui sia già presente senza soluzione di continuità nella Polizza precedente**; diversamente la garanzia opera **dalle ore 24 del 30° giorno di decorrenza della Polizza**.

Per ulteriori dettagli consultare l'Art. 1 – 4.

Art. 3.1 – 7 Colpa grave – rinuncia alla rivalsa

In deroga all'art. 1900 del Codice Civile ("Sinistri cagionati con dolo o con **Colpa grave** dell'*Assicurato* o dei dipendenti") la *Compagnia* indennizza i danni che derivano da uno degli eventi indennizzabili anche se sono causati da **Colpa grave dell'Assicurato**.

A eccezione del caso di dolo, la *Compagnia* **rinuncia al diritto di Rivalsa** (Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile) nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici purché l'*Assicurato* o il *Contraente* non richieda il risarcimento al responsabile.

Art. 3.1 – 8 Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- cose all'aperto, ad eccezione di: recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- l'area su cui è costruito il *Fabbricato*;
- parchi, giardini, strade private, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico;
- i muri di contenimento;
- gli impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici;
- quanto definito come *Contenuto*.

Art. 3.1 – 9 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo dell'*Assicurato*, del *Contraente* e, se il *Contraente* non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- causati da ordigni esplosivi, atti di terrorismo, terrorismo biochimico o sabotaggio;
- causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- per la garanzia Urto di veicoli stradali, i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 1. del *Contraente*;
 2. del proprietario del *Fabbricato*;
 3. del coniuge, dei genitori, dei suoceri, dei figli dei soggetti elencati sopra, e di ogni altra persona che fa parte del loro stato di famiglia;
 4. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti elencati sopra;
 5. quando il *Contraente*/proprietario del *Fabbricato* è una persona giuridica:
 - a) del legale rappresentante;
 - b) del socio a responsabilità illimitata;
 - c) dell'amministratore;
 - d) delle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto 3.
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
- causati da infiltrazione di acqua dal terreno;
- derivanti dall'innalzamento del livello della falda;
- causati da gelo, umidità, *Stillicidio* ed in genere da insalubrità dei locali;
- causati da mancata o insufficiente manutenzione a eccezione dei casi di *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio*;
- causati da *Furto*, tentato *Furto* o *Rapina*;
- indiretti, salvo quelli esplicitamente inclusi;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità;
- derivanti dallo svolgimento di attività professionali quali *Bed & Breakfast* e *Affittacamere*.

Riguardo Eventi atmosferici e sovraccarico neve sono inoltre esclusi i danni:

- causati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- subiti da: camini, insegne, antenne, tende da sole, zanzariere, gazebo, verande e simili installazioni esterne, coperture in genere di balconi e terrazze, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei *Serramenti*;
- a seguito di *Occlusione*, rigurgito e traboccamento dei sistemi di scarico compresi pluviali e grondaie;
- causati dalla caduta e dal trasporto di alberi.

Riguardo Atti vandalici o dolosi sono inoltre esclusi i danni:

- di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del *Fabbricato* assicurato;

Riguardo Scariche, correnti e altri fenomeni elettrici sono inoltre esclusi i danni:

- a lampade elettriche e a resistenze elettriche scoperte;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'*Assicurato* o al *Contraente* all'atto della stipulazione della *Polizza* nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Riguardo Acqua condotta e dispersione di gas sono inoltre esclusi le spese sostenute per:

- vetustà, corrosione, difetti di materiali e difetti di costruzione;
- i pannelli radianti posti nei muri e nei solai (compresi i relativi pavimenti e soffitti) che eventualmente dividono i piani;
- le tubazioni interrate, gli impianti interrati e le tubazioni relative ad impianti di irrigazioni o piscine;
- occlusione, rigurgito e traboccamento di pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento a servizio del *Fabbricato*;
- perdite d'acqua occulte dovute a rottura di impianti a servizio del *Fabbricato* non rilevabili dall'esterno in modo diretto o evidente;
- rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del *Fabbricato*;
- riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas qualora la rottura non sia stata accertata dall'Azienda di distribuzione del gas e la stessa non abbia provveduto al blocco dell'erogazione;

- il maggiore consumo dell'acqua derivante dal **Sinistro** indennizzabile.

Art. 3.1 – 10 Franchigia

Le garanzie Danni al *Fabbricato* (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti) e RC Casa prevedono una **Franchigia** unica indicata in *Polizza*.

3.2 RC CASA

Art. 3.2 – 1 Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e nell'interesse del/i proprietario/i del *Fabbricato*.

Art. 3.2 – 2 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'*Assicurato*, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La *Compagnia* assicura il rischio che deriva dalla proprietà del *Fabbricato* assicurato. La *Compagnia* si impegna a liquidare le somme che l'*Assicurato* deve risarcire (capitale, interesse e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni a *Terzi* causati involontariamente e se tali danni comportano:

- morte o lesioni a persone o animali;
- distruzione o deterioramento di cose.

L'assicurazione comprende anche i danni a *Terzi* che derivano:

- a) da eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- b) da *Pertinenze* (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato), **che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del *Fabbricato* principale e sono realizzate nel *Fabbricato* stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate purché risultanti dall'atto di compravendita legate all'*Abitazione* principale;**
- c) da opere interraste, *Serramenti*, rivestimenti;
- d) da installazioni e impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del *Fabbricato*, e da tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione;
- e) da recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici;
- f) dagli spazi di proprietà dell'*Assicurato* adiacenti o pertinenti al *Fabbricato* anche se sono tenuti a giardino, inclusi i danni che derivano dalla caduta accidentale degli alberi che vi si trovano;
- g) da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio* del *Fabbricato* assicurato **entro il *Massimale* pari a 250.000,00 Euro per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*, anche nei confronti di inquilini nel caso di *Abitazione locata*;**
- h) dalla responsabilità civile del *Contraente*, se è proprietario del *Fabbricato* e lo dà in locazione o comodato, nei confronti del *Locatario* e in qualità di proprietario degli apparecchi domestici e dell'arredamento in essa contenuti utilizzati dal *Locatario*;
- i) dalla committenza di lavori di **ordinaria e straordinaria manutenzione** del *Fabbricato* assicurato, **esclusi** i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- j) dalle **parti di proprietà comune** se il *Fabbricato* assicurato è parte di un edificio più grande (come, ad esempio, un *Appartamento* posto all'interno di un condominio), per la quota di danno di cui l'*Assicurato* deve rispondere;
- k) da **inquinamento accidentale** dell'aria, dell'acqua o del suolo con un **limite pari al 25% del *Massimale* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*;**
- l) **interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni o di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di *Terzi*, se sono la conseguenza di un *Sinistro* indennizzabile in base alla garanzia 3.2 RC CASA **fino al 10% del *Massimale* indicato in contratto per *Sinistro* e *Annualità assicurativa*.**

Art. 3.2 – 3 Massimali

La garanzia opera nel limite del *Massimale* indicato in *Polizza* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

Art. 3.2 – 4 Inizio e termine della garanzia

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'*Assicurato* relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto.

Art. 3.2 – 5 Eventi non assicurati

La *Compagnia* non assicura i danni causati con dolo dell'*Assicurato*.

Art. 3.2 – 6 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- che derivano da gelo, umidità, *Stillicidio*, mancata e/o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di *Incendio Esplosione o Scoppio*;
- che si verificano in conseguenza di cedimenti del terreno, smottamenti, frane;
- che derivano da *Furto*;
- che derivano da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;
- che derivano da abbattimento o potatura di alberi del giardino di *Pertinenza* del *Fabbricato* assicurato;
- che derivano da rigurgito di fognature e/o insufficiente deflusso di acqua piovana;
- derivanti dallo svolgimento di attività professionali quali *Bed & Breakfast* e *Affittacamere*.

La garanzia non copre la responsabilità per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo.

Art. 3.2 – 7 Franchigia

Le garanzie Danni al *Fabbricato* (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti) e RC Casa prevedono una *Franchigia* unica indicata in *Polizza*.

3.3 DANNI CONTENUTO E MOBILI

Art. 3.3 – 1 Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata nell'interesse dei seguenti soggetti, se proprietari dei beni assicurati:

- il *Contraente* e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia, se è il proprietario del *Fabbricato* assicurato;
- se il *Contraente* è una persona giuridica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata e le persone presenti nei loro stati di famiglia.

Art. 3.3 – 2 Cose assicurate

Sono assicurati il mobilio, l'arredamento e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, se contenuti all'interno:

- dei locali del *Fabbricato* assicurato destinati esclusivamente ad uso abitativo e di eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- delle *Pertinenze* del *Fabbricato* assicurato (come ad esempio box, cantine, soffitte, centrale termica) **che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del *Fabbricato* principale e sono realizzate nel *Fabbricato* stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate purché risultanti dall'atto di compravendita legate all'*Abitazione* principale.**

Art. 3.3 – 3 Forma di garanzia

L'assicurazione è prestata a **Primo rischio assoluto**. La *Compagnia* si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della riduzione proporzionale dell'*Indennizzo* prevista dal Codice Civile (Art. 1907 "Assicurazione parziale").

Art. 3.3 – 4 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'Assicurato, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La *Compagnia* indennizza, entro la *Somma assicurata* e nei limiti indicati in *Polizza*, i danni materiali e diretti al *Contenuto* causati dai seguenti eventi:

- a) **incendio**, compresi i danni causati per impedirlo o arrestarlo;
- b) **Esplosione, Implosione o Scoppio**;
- c) **azione meccanica del fulmine**;
- d) **caduta di aeromobili**, loro parti o cose trasportate, compresi i danni causati dalla caduta di **meteoriti o satelliti**;
- e) **onda sonora** determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- f) **caduta di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura congegni;
- g) **urto di veicoli stradali**;
- h) **fumo o vapori**:
 - che si sviluppano a seguito di *Incendio, Esplosione, implosione o Scoppio*;
 - fuoriusciti a seguito di un guasto improvviso e accidentale agli impianti al servizio del *Fabbricato* assicurato, o che si sviluppano a seguito di un fulmine;
- i) **atmosferici: uragani, bufere, tempeste, grandine, vento, trombe d'aria** e cose da essi trasportate quando la violenza che caratterizza detti eventi sia **riscontrabile in zona su una pluralità di enti**. Sono compresi i danni da bagnamento verificatisi all'interno del *Fabbricato* purché direttamente causati dall'evento atmosferico stesso attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai *Serramenti* dalla violenza degli eventi sopra indicati, oppure dalla caduta di alberi provocata dagli stessi eventi;
- j) **atti vandalici o dolosi** in genere verificatisi in occasione di scioperi, tumulti e sommosse;

- k) **sovraccarico di neve sul Tetto** che provoca il crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti del *Fabbricato* assicurato.
- l) **scariche, correnti e altri fenomeni elettrici**, indipendentemente dalla loro causa con il **limite del 10% della Somma assicurata** per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa* (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica);
- m) danni causati da **fuoriuscita di acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie ed impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento a servizio dell'*Abitazione*. In riferimento alle **abitazioni ad uso saltuario** è previsto il **limite del 25% della Somma assicurata** per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

Art. 3.3 – 5 Limiti di indennizzo

Sono previsti i seguenti **limiti di Indennizzo**:

- per i *Gioielli* e gli *Oggetti di pregio* è previsto un **limite di Indennizzo per singolo oggetto pari al 50% della Somma assicurata con un massimo di 10.000,00 Euro**;
- per i beni collocati nelle *Pertinenze* è previsto il **limite di Indennizzo pari al 20% della Somma assicurata e per ciascun oggetto viene inoltre previsto un limite di Indennizzo pari a 2.000,00 Euro**.

Art. 3.3 – 6 Periodo di carenza

In riferimento all'Art. 3.3 – 4 Oggetto dell'assicurazione e limitatamente a *l) scariche, correnti e altri fenomeni elettrici* e *m) danni causati da fuoriuscita di acqua condotta*, la garanzia opera **dalle ore 24 del giorno di decorrenza della Polizza nel caso in cui sia già presente senza soluzione di continuità nella Polizza precedente**; diversamente la garanzia opera **dalle ore 24 del 30° giorno di decorrenza della Polizza**.

Per ulteriori dettagli consultare l'Art. 1 – 4.

Art. 3.3 – 7 Spese aggiuntive

A seguito di uno degli eventi indennizzabili descritti dall'Art. 3.3 – 4, se inclusi in *Polizza*, sono coperte le seguenti voci di danno:

- le spese per **rimuovere, depositare presso Terzi e ricollocare** il *Contenuto* assicurato e illeso;
- **alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori** da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno.

I danni sopraindicati sono liquidabili entro il **limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza e non oltre il limite della Somma assicurata**. Ad esempio, se l'*Indennizzo* liquidabile ammonta a 1.000,00 Euro, le spese e gli oneri di cui sopra saranno coperti fino al massimo di 100,00 Euro.

Art. 3.3 – 8 Colpa grave – rinuncia alla rivalsa

In deroga all'art. 1900 del Codice Civile ("Sinistri cagionati con dolo o con *Colpa grave* dell'*Assicurato* o dei dipendenti"), la *Compagnia* indennizza i danni che derivano da uno degli eventi indennizzabili anche se sono causati da ***Colpa grave* dell'*Assicurato***.

A eccezione del caso di dolo, la *Compagnia* **rinuncia al diritto di Rivalsa** (Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile) nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici purché l'*Assicurato* o il *Contraente* non richieda il risarcimento al responsabile.

Art. 3.3 – 9 Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- i *Gioielli* e gli *Oggetti di pregio* posti nelle *Pertinenze*;
- i *Valori* ovunque riposti;
- i veicoli a motore;
- le imbarcazioni;
- i velivoli;
- gli animali;
- nel caso in cui il *Contraente* agisca in qualità di proprietario di un'abitazione locata a *Terzi*, tutto quanto di proprietà dei locatari;
- tutto quanto previsto alla voce *Fabbricato*.

Art. 3.3 – 10 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo dell'*Assicurato*, del *Contraente* e, se il *Contraente* non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- causati da ordigni esplosivi, atti di terrorismo, terrorismo biochimico o sabotaggio;
- causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

- per la garanzia Urto di veicoli stradali, i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 - 1 del *Contraente*;
 - 2 del proprietario del *Fabbricato*;
 - 3 del coniuge, dei genitori, dei suoceri, dei figli dei soggetti elencati sopra, e di ogni altra persona che fa parte del loro stato di famiglia;
 - 4 delle persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti elencati sopra;
 - 5 quando il *Contraente*/proprietario del *Fabbricato* è una persona giuridica:
 - a) del legale rappresentante;
 - b) del socio a responsabilità illimitata;
 - c) dell'amministratore;
 - d) delle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto 3.
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
- causati da infiltrazione di acqua dal terreno;
- derivanti dall'innalzamento del livello della falda;
- causati da gelo, umidità, *Stillicidio* ed in genere da insalubrità dei locali;
- causati da mancata o insufficiente manutenzione a eccezione dei casi di *Incendio, Esplosione o Scoppio*;
- causati da *Furto, tentato Furto o Rapina*;
- indiretti, salvo quelli esplicitamente inclusi;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità;
- derivanti dallo svolgimento di attività professionali quali *Bed & Breakfast* e *Affittacamere*.

Riguardo Eventi atmosferici e sovraccarico neve sono inoltre esclusi i danni:

- causati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- subiti:
 - dalle cose mobili all'aperto;
 - da quanto *Contenuto* in fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei *Serramenti*;
- a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento dei sistemi di scarico compresi pluviali e grondaie.

Riguardo Scariche, correnti e altri fenomeni elettrici sono inoltre esclusi i danni:

- a lampade elettriche e a resistenze elettriche scoperte;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'*Assicurato* o al *Contraente* all'atto della stipulazione della *Polizza* nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

Riguardo la Fuoriuscita di acqua condotta sono inoltre esclusi i danni derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici compresi i relativi raccordi.

Art. 3.3 – 11 Franchigia

La garanzia prevede una **Franchigia** indicata in *Polizza*.

3.4 FURTO CASA

Art. 3.4 – 1 Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata **nell'interesse dei seguenti soggetti, se proprietari dei beni assicurati**:

- il *Contraente* e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia, se è il proprietario del *Fabbricato* assicurato;
- se il *Contraente* è una persona giuridica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata e le persone presenti nei loro stati di famiglia.

Art. 3.4 – 2 Cose assicurate

Sono assicurati il mobilio, l'arredamento e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, se contenuti all'interno:

- dei locali del *Fabbricato* assicurato destinati esclusivamente ad uso abitativo e di eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;

- delle *Pertinenze* (come ad esempio box, cantine, soffitte, centrale termica) **che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del *Fabbricato* principale e sono realizzate nel *Fabbricato* stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate purché risultanti dall'atto di compravendita legate all'*Abitazione* principale.**

Sono esclusi i *Gioielli*, gli *Oggetti di pregio*, i *Valori*, gli impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici e/o parti di essi.

In riferimento ai **danni da effrazione ed atti vandalici causati dai ladri**, sono assicurate anche le parti del *Fabbricato* come descritte alla Sezione CASA (Art. 3.1 – 2 Cose Assicurate) **escluse le parti comuni**.

Art. 3.4 – 3 Forma di garanzia

L'assicurazione è prestata a **Primo rischio assoluto**. La *Compagnia* si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato.

Art. 3.4 – 4 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'*Assicurato*, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La *Compagnia* indennizza, entro la *Somma assicurata* e nei limiti indicati in *Polizza*, i danni materiali e diretti causati da perdita o danneggiamento del *Contenuto* assicurato e i danni subiti dal *Fabbricato* (**danni da effrazione ed atti vandalici causati dai ladri**) a seguito di:

- Furto, anche solo tentato**, se chi si introduce nel *Fabbricato* assicurato lo fa tramite:
 - rottura, scasso o sfondamento dei mezzi di protezione e chiusura;
 - uso fraudolento di chiavi autentiche.
- Rapina all'interno dei locali del *Fabbricato*** che contengono i beni assicurati, anche se le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e sono costrette a entrare.

Art. 3.4 – 5 Limiti di indennizzo

Sono previsti i seguenti **limiti di Indennizzo**:

- per i beni collocati nelle *Pertinenze* è previsto il **limite del 10% della *Somma assicurata* e fino a un massimo di 1.000,00 Euro complessivi**;
- per i danni arrecati dai ladri al *Contenuto* e al *Fabbricato* dell'*Abitazione* assicurata per atti vandalici e guasti ai locali, ai *Serramenti*, ai mezzi di chiusura e agli impianti d'allarme commessi durante il *Furto* o la *Rapina* o nel tentativo di commetterlo è previsto il **limite del 10% della *Somma assicurata* per la garanzia 3.3 DANNI CONTENUTO E MOBILI e con il limite della *Somma assicurata* per la garanzia 3.4 FURTO CASA**.

Art. 3.4 – 6 Periodo di carenza

La garanzia 3.4 FURTO CASA opera dalle ore 24 del giorno di decorrenza della *Polizza* nel caso in cui sia già presente senza soluzione di continuità nella *Polizza* precedente; diversamente la garanzia opera dalle ore 24 del 30° giorno di decorrenza della *Polizza*.

Per ulteriori dettagli consultare l'Art. 1 – 4.

Art. 3.4 – 7 Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- i *Gioielli*, gli *Oggetti di pregio* e i *Valori*;
- gli impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici e/o parti di essi;
- i veicoli a motore e quanto in essi contenuto o quanto da essi trasportato;
- le imbarcazioni e quanto in esse contenuto;
- i velivoli e quanto in essi contenuto;
- il *Furto* di *Serramenti*.

In merito ai **danni da effrazione ed atti vandalici causati dai ladri**, la garanzia non copre inoltre:

- i danni di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del *Fabbricato* assicurato;
- le parti comuni se il *Fabbricato* assicurato è parte di un edificio più grande (come, ad esempio, un *Appartamento* posto all'interno di un condominio);
- l'area su cui è costruito il *Fabbricato*;
- parchi, giardini, strade private, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico;
- i muri di contenimento.

La *Compagnia* non assicura i danni causati o agevolati da dolo o *Colpa grave* dei seguenti soggetti:

- l'*Assicurato* e le persone che convivono con lui;

- le persone che occupano a qualsiasi titolo i locali che contengono i beni assicurati o i locali che comunicano con questi;
- le persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
- le persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere;
- i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata se l'*Assicurato* è una persona giuridica.

Art. 3.4 – 8 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- in caso di finestre o porte lasciate aperte;
- che si verificano in conseguenza di atti di *Sciacallaggio*;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- che si verificano in occasione di *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio*, anche se causati dall'autore del *Sinistro*;
- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata realizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi;
- derivanti dallo svolgimento di attività professionali quali *Bed & Breakfast* e *Affittacamere*;
- dei beni relativi ad attività professionali, artigianali, commerciali.

Art. 3.4 – 9 Franchigia

La garanzia prevede una **Franchigia** indicata in *Polizza*.

3.5 FURTO OGGETTI DI VALORE

Art. 3.5 – 1 Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata nell'interesse dei seguenti soggetti, se proprietari dei beni assicurati:

- il *Contraente* e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia, se è il proprietario del *Fabbricato* assicurato;
- se il *Contraente* è una persona giuridica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata e le persone presenti nei loro stati di famiglia.

Art. 3.5 – 2 Cose assicurate

Sono assicurati i *Gioielli*, gli *Oggetti di pregio* e i *Valori* se contenuti all'interno:

- dei locali del *Fabbricato* assicurato destinati esclusivamente ad uso abitativo e di eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale.

Sono **escluse** le cose assicurate (*Gioielli*, *Oggetti di pregio* o *Valori*) poste nelle *Pertinenze* del *Fabbricato* assicurato.

Art. 3.5 – 3 Forma di garanzia

L'assicurazione è prestata a **Primo rischio assoluto**. La *Compagnia* si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato.

Art. 3.5 – 4 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'*Assicurato*, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La *Compagnia* indennizza, entro la *Somma assicurata* e nei limiti indicati in *Polizza*, i danni materiali e diretti causati da perdita o danneggiamento di *Gioielli*, *Oggetti di pregio*, *Valori* a seguito di:

- **Furto, anche solo tentato**, se chi si introduce nel *Fabbricato* assicurato lo fa tramite:
 - rottura, scasso o sfondamento dei mezzi di protezione e chiusura;
 - uso fraudolento di chiavi autentiche;
- **Rapina all'interno dei locali del *Fabbricato*** che contengono i beni assicurati, anche se le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e sono costrette ad entrare.

Art. 3.5 – 5 Limiti di indennizzo

Sono previsti i seguenti limiti di **Indennizzo**:

- 1) per i beni di seguito riportati, **se non sono custoditi in Cassaforte**, si applica un limite pari a 1.000,00 Euro per singolo oggetto:
 - **Oggetti di pregio**: orologi, quadri, tappeti, oggetti d'arte, pellicce, raccolte e collezioni;
 - **Gioielli**: oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, argento, corallo, avorio) e quant'altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura.

Le cose assicurate si considerano conservate in *Cassaforte* se questa viene violata mediante rottura scasso o uso fraudolento di chiavi dall'autore del *Furto*.

- 2) per i *Valori* (denaro, carte, titoli di credito in genere ed ogni materiale cartaceo ad essi assimilabile) è previsto un **limite di Indennizzo pari al 10% della Somma assicurata**. La garanzia per i *Valori* opera **solo** se custoditi in *Cassaforte*.

Il *Furto* di *Gioielli, Oggetti di pregio e Valori*, custoditi o meno in *Cassaforte*, è indennizzabile **solo in caso di Fabbricato non disabitato da più di 45 giorni consecutivi**.

Art. 3.5 – 6 Periodo di carenza

La garanzia 3.5 FURTO OGGETTI DI VALORE opera dalle ore 24 del giorno di decorrenza della *Polizza* nel caso in cui sia già presente senza soluzione di continuità nella *Polizza* precedente; diversamente la garanzia opera dalle ore 24 del 30° giorno di decorrenza della *Polizza*.

Per ulteriori dettagli consultare l'Art. 1 – 4.

Art. 3.5 – 7 Cose non assicurate

La garanzia non copre i *Gioielli*, gli *Oggetti di pregio* e i *Valori* riposti nelle *Pertinenze*.

La *Compagnia* non assicura i danni causati o agevolati da dolo o *Colpa grave* dei seguenti soggetti:

- l'*Assicurato* e le persone che convivono con lui;
- le persone che occupano a qualsiasi titolo i locali che contengono i beni assicurati o i locali che comunicano con questi;
- le persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
- le persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere;
- i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata se l'*Assicurato* è una persona giuridica.

Art. 3.5 – 8 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- a cose riposte nelle *Pertinenze* del *Fabbricato* assicurato;
- in caso di finestre o porte lasciate aperte;
- che si verificano in conseguenza di atti di *Sciacallaggio*;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- che si verificano in occasione di *Incendio, Esplosione o Scoppio*, anche se causati dall'autore del *Sinistro*.
- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata realizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi;
- derivanti dallo svolgimento di attività professionali quali *Bed & Breakfast* e *Affittacamere*;
- dei beni relativi ad attività professionali, artigianali, commerciali.

Art. 3.5 – 9 Franchigia

La garanzia prevede una **Franchigia** indicata in *Polizza*.

3.6 SCIPPO E RAPINA

Art. 3.6 – 1 Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e **nell'interesse proprio e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia** con l'**esclusione** dei minori di 14 anni di età nel caso in cui non siano accompagnati da persona maggiorenne.

Art. 3.6 – 2 Cose assicurate

Sono assicurati i beni che servono per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, di proprietà del *Contraente* e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia.

In caso di *Furto con destrezza*, sono **esclusi** i *Gioielli*, gli *Oggetti di pregio* ed i *Valori*.

Art. 3.6 – 3 Forma di garanzia

L'assicurazione è prestata a **Primo rischio assoluto**. La *Compagnia* si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato.

Art. 3.6 – 4 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'Assicurato, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La *Compagnia* indennizza, entro la *Somma assicurata* e nei limiti indicati in *Polizza*, i danni materiali e diretti causati da perdita di beni a seguito di **Rapina, Scippo o Furto con destrezza** commessi **all'esterno dei locali del Fabbricato**.

Art. 3.6 – 5 Spese aggiuntive

L'assicurazione copre inoltre le **spese mediche** sostenute per accertamenti diagnostici, onorari medici, cure e medicinali in conseguenza di lesioni fisiche subite in occasione di *Scippo* o *Rapina* verificatisi all'esterno dell'*Abitazione* **fino alla Somma assicurata di 1.000,00 Euro per Sinistro e per Annualità assicurativa**.

Art. 3.6 – 6 Periodo di carenza

La garanzia 3.6 SCIPPO E RAPINA opera dalle ore 24 del giorno di decorrenza della *Polizza* nel caso in cui siano già presenti senza soluzione di continuità nella *Polizza precedente*; diversamente la garanzia opera dalle ore 24 del 30° giorno di decorrenza della *Polizza*.

Per ulteriori dettagli consultare l'Art. 1 – 4.

Art. 3.6 – 7 Cose non assicurate

La garanzia non copre i *Gioielli*, gli oggetti di pregio ed i *Valori* in caso di **Furto con destrezza**.

Art. 3.6 – 8 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata realizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi;
- derivanti dallo svolgimento di attività professionali quali *Bed & Breakfast* e *Affittacamere*;
- beni relativi ad attività professionali o commerciali o artigianali;
- causati o agevolati da dolo o *Colpa grave* dell'Assicurato, delle persone che convivono con lui e delle persone di cui deve rispondere.

Art. 3.6 – 9 Franchigia

La garanzia prevede una **Franchigia** indicata in *Polizza*.

4 Assistenza

4.1 ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO

La *Compagnia* per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza e pronto intervento si avvale della *Struttura Organizzativa* di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Roma (RMI), Via Carlo Pesenti, 121.

Art. 4.1 – 1 Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal *Contraente* in nome proprio e **nell'interesse del proprietario e di chi vive legittimamente nell'Abitazione**.

Art. 4.1 – 2 Cose assicurate

Le prestazioni operano a protezione del *Fabbricato* con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente ad uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali del *Fabbricato*;
- le installazioni e gli impianti al servizio del *Fabbricato*, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

Nel caso in cui non sia assicurato nessun *Fabbricato*, la garanzia è valida per il *Fabbricato* relativo all'indirizzo di residenza del *Contraente* indicato in *Polizza*.

Art. 4.1 – 3 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia è sempre inclusa.

La *Struttura Organizzativa* eroga, in caso di emergenza e per un **massimo di 3 prestazioni per anno assicurativo**, le seguenti prestazioni:

A. Invio di un **idraulico** a seguito di:

A.1) allagamento o infiltrazione o mancanza d'acqua nell'*Abitazione* provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'*Abitazione* dell'*Assicurato*;

A.2) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico dell'*Abitazione* dell'*Assicurato*.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il recapito telefonico e il luogo in cui si trova.

B. Invio di un **elettricista** a seguito di guasto all'impianto elettrico dell'*Abitazione* dell'*Assicurato* che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d'*Incendio* o di scossa elettrica;

C. Invio di un **fabbro/serramentista** a seguito di:

C.1) *Furto* o tentato *Furto*, smarrimento, rottura delle chiavi, guasto della serratura, purché non elettronica, che gli rendano impossibile l'accesso all'*Abitazione*;

C.2) *Furto* o tentato *Furto* o rottura delle chiavi, guasto della serratura o dei *Serramenti* che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei *Serramenti* dell'*Abitazione* in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dello stesso.

La *Struttura Organizzativa* si riserva di richiedere all'*Assicurato* copia della denuncia di *Furto* o tentato *Furto* all'Autorità Giudiziaria competente.

In riferimento agli interventi sopra elencati, **la *Struttura Organizzativa* provvederà ad inviare l'artigiano, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, tenendo a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di 150,00 Euro IVA compresa per Sinistro.**

D. Invio di un **termoidraulico** a seguito di mancanza totale di riscaldamento provocato dalla ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento dell'*Abitazione*.

E. Invio di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura di seguito indicati, qualora presso l'*Abitazione* assicurata si renda necessario un intervento di emergenza per **danni causati da spargimento d'acqua** quali:

- raccolta di acqua e fluidi;
- rimozione di detriti;
- ricerca non distruttiva di perdite;
- ricerca di infiltrazioni.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del *Fabbricato*, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;

- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari del *Fabbricato*, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

In riferimento agli interventi sopra elencati, **la *Struttura Organizzativa* terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera fino a 150,00 Euro IVA compresa per *Sinistro*.**

- F. Invio di un **vetraio**, a seguito di *Furto* o tentato *Furto* con rottura di un vetro esterno dell'*Abitazione*, per la riparazione immediata del vetro. La *Struttura Organizzativa* invierà un vetraio, **nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.**

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

La *Struttura Organizzativa* si riserva di richiedere all'Assicurato copia della denuncia di *Furto* o tentato *Furto* all'Autorità Giudiziaria competente.

La *Struttura Organizzativa* terrà a proprio carico il costo di uscita, il costo del vetro e della manodopera fino ad un massimo di 150,00 Euro IVA compresa per *Sinistro*.

- G. **Reperimento telefonico di un'impresa per la disinfestazione o derattizzazione dell'*Abitazione*** (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 esclusi i festivi infrasettimanali). Su richiesta dell'Assicurato, la *Struttura Organizzativa* provvederà a reperire un'impresa specializzata nella disinfestazione e/o derattizzazione dell'*Abitazione* e sue *Pertinenze*, con l'esclusione dei sopralluoghi ordinari per il controllo e per la rimozione delle trappole.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla *Struttura Organizzativa* per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'impresa inviata dalla *Struttura Organizzativa*.

- H. Invio di un **sorvegliante** a seguito di *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, danni causati dall'acqua, atti vandalici, *Furto* o tentato *Furto*, che abbiano colpito l'*Abitazione* assicurata, e la sicurezza della stessa sia compromessa, la *Struttura Organizzativa* provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dei locali dell'*Abitazione*.

La *Struttura Organizzativa* terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 24 ore.

- I. **Soggiorno in albergo o residence:** se l'*Abitazione* assicurata risulta inagibile in conseguenza di un *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, la *Struttura Organizzativa* su richiesta dell'Assicurato provvederà a prenotare un albergo o un residence.

La *Struttura Organizzativa* terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, con il massimo di 300,00 Euro IVA compresa per anno assicurativo.

- J. **Rientro anticipato dal viaggio:** qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia ad oltre 100 km dal suo Comune di residenza o all'estero e, in conseguenza di *Furto*, tentato *Furto*, atti vandalici, *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, danni causati dall'acqua, debba rientrare immediatamente nell'*Abitazione*, la *Struttura Organizzativa* fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, **tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di 300,00 Euro IVA compresa per anno assicurativo.**

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la *Struttura Organizzativa* metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla *Struttura Organizzativa* un'adeguata documentazione sul *Sinistro* che ha dato luogo alla presentazione.

- K. **Consulenza medica telefonica:** qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. **Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni.**

La prestazione è fornita 24 ore su 24, 7 giorni la settimana. La *Struttura Organizzativa* non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 112 (ex-118) per le urgenze.

- L. **Invio di un medico in Italia:** qualora a seguito di *Infortunio* o malattia, l'Assicurato necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la *Struttura Organizzativa*, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la *Struttura Organizzativa* organizzerà il trasferimento in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali o 24 ore su 24 sabato e domenica e nei giorni festivi.

La *Struttura Organizzativa* non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 112 (ex 118) per le urgenze.

- M. **Invio di autoambulanza in Italia:** qualora a seguito di *Infortunio* o malattia e successivamente ad una Consulenza Medica Telefonica, l'*Assicurato* necessiti di un trasporto in autoambulanza, la *Struttura Organizzativa* provvederà ad organizzare il trasferimento dell'*Assicurato* nel centro medico più vicino.

La *Struttura Organizzativa* terrà a proprio carico i costi del percorso complessivo (andata/ritorno) fino ad un Massimale di 50 km. La *Struttura Organizzativa* non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 112 (ex 118) per le urgenze.

- N. **Tutoring Assistenziale: prestazione erogabile esclusivamente in Italia.** (Servizio attivo dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi). Nel caso del verificarsi di situazioni di fragilità e/o non autosufficienza parziale, totale, temporanea o permanente dell'*Assicurato*, dei suoi ascendenti di primo grado e del suo *Nucleo familiare* (di seguito Beneficiari), l'*Assicurato* dovrà necessariamente contattare telefonicamente la *Struttura Organizzativa*, per ricevere informazioni e attivare il servizio di **Tutoring Assistenziale**.

Il tutor assistenziale effettuerà un'attenta analisi dei bisogni assistenziali dell'*Assicurato*/Beneficiario e del suo contesto familiare e provvederà, attraverso una valutazione professionale del caso, a proporre un "Piano di Assistenza" definito in modo personalizzato.

Il Piano di Assistenza è composto da:

- elenco completo di servizi in risposta al bisogno rilevato;
- informazioni riguardo le modalità di accesso ai servizi pubblici offerti sul territorio e/o in forma privata (in via esclusiva o ad integrazione);
- informazioni su prestazioni spettanti in relazione allo status di non autosufficienza e sulle procedure da seguire per accedervi.

Art. 4.1 – 4 Accesso rete artigiani (attivo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora l'*Assicurato* richieda un intervento non coperto dalla garanzia o legato ad esigenze personali non correlate ad una situazione di emergenza, può rivolgersi alla *Struttura Organizzativa* di assistenza che, a tariffe di manodopera agevolate, metterà a disposizione artigiani o tecnici qualificati – tra quelli sottoelencati – i quali, entro 24 ore dalla richiesta, contatteranno l'*Assicurato* per i necessari accordi:

- fabbro;
- idraulico;
- elettricista;
- vetraio;
- riparatore di elettrodomestici;
- riparatore di sistemi di telefonia;
- muratore; piastrellista; tinteggiatore;
- operatore spurghi;
- termoidraulico;
- personale specializzato in tecniche di asciugatura.

Resta a totale carico dell' *Assicurato* il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

Art. 4.1 – 5 Eventi non assicurati

Le prestazioni non sono erogate per sinistri che avvengono:

- nelle *Pertinenze*;
- nelle parti comuni, se il *Fabbricato* assicurato è parte di un edificio più grande (come, ad esempio, un *Appartamento* posto all'interno di un condominio).

Le prestazioni non operano per i danni causati con dolo dei seguenti soggetti:

- il *Contraente* o l'*Assicurato*;
- i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata, se il *Contraente* o l'*Assicurato* è una persona giuridica.

Art. 4.1 – 6 Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti in Italia.

Art. 4.1 – 7 Esclusioni

Il diritto alle prestazioni di assistenza decade se l'*Assicurato* non prende contatto con la *Struttura Organizzativa* quando avviene il *Sinistro*.

Le prestazioni non operano per i danni:

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.

Sono esclusi anche:

Per il punto A.1):

- 1) i sinistri dovuti a guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad esempio le lavatrici);
- 2) l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio.

Per il punto A.2):

- 1) l'otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali);
- 2) il trabocco dovuto a rigurgito di fogna.

Per il punto B.:

- 1) l'interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- 2) i guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'*Abitazione* a monte del contatore;
- 3) i guasti relativi agli apparecchi elettrici.

Per il punto D.:

- 1) le interruzioni della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
- 2) i guasti delle tubature a monte del contatore gas;
- 3) i guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Per il punto E. – a): relativamente a sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del *Fabbricato* e a sinistri dovuti a *Colpa grave* dell'*Assicurato*;

Per il punto E. – b): relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna.

Art. 4.1 – 8 Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.

4.2 CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, la *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in via Carlo Pesenti 121, Roma (RM) – e-mail ufficio.legale@axa-assistance.com in seguito denominata Inter Partner Assistance S.A. A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri, secondo quanto indicato all'art. 7.2 – 4.

Art. 4.2 – 1 Persone assicurate

Sono assicurati:

- il *Contraente*;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del *Contraente*.

Art. 4.2 – 2 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia è sempre inclusa.

La *Compagnia* garantisce l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica erogato da consulenti legali esperti, allo scopo di:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

La garanzia opera nei seguenti ambiti:

Area “Vita Privata”

Consulenza legale telefonica nel caso in cui l'*Assicurato*:

1. subisca dei danni alla persona o a cose di sua proprietà, dovuti a fatto illecito di *Terzi*;
2. debba sostenere controversie di natura contrattuale relative all'acquisto di beni e di servizi, ad uso della vita privata;

Il servizio fornisce inoltre informazioni specifiche in merito a: regime economico del matrimonio, adozione, affidamento, tutela minorile.

Area “Salute, viaggi e vacanze”

Consulenza legale telefonica nel caso in cui l'*Assicurato*:

1. debba sostenere controversie con Tour Operator, agenzie di viaggi o vettori di trasporto per inadempimenti relativi all'acquisto di viaggi/vacanze e servizi connessi;
2. debba affrontare controversie o procedimenti per eventi occorsi durante il viaggio ed il soggiorno nella località turistica;
3. debba sostenere controversie nei confronti di ospedali, case di cura o medici per danni subiti dovuti a negligenza o inadeguatezza dell'attività professionale ad esso prestata in qualità di paziente.

Area “Immobili”

Consulenza legale telefonica nel caso in cui l'*Assicurato*, nell'ambito della proprietà o conduzione di un immobile a uso abitativo:

1. subisca dei danni all'immobile o alle cose in esso contenute dovuti a fatto illecito di *Terzi*;
2. debba affrontare una controversia avente oggetto qualsiasi turbativa che limiti o escluda l'utilizzo dell'immobile, o delle parti comuni in caso di *Abitazione* in condominio;
3. debba affrontare delle controversie riguardanti opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione dell'immobile;
4. debba sostenere delle controversie riguardanti forniture di servizi o acquisto di beni relativi all'immobile.

Art. 4.2 – 3 Decorrenza della garanzia

L'evento per il quale si chiede la consulenza legale telefonica si intende avvenuto quando l'*Assicurato*, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Per determinare la data dell'evento, si considera quella:

- **in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'*Assicurato***, nel caso di procedimenti penali;
- **del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento**, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti o causati dall'*Assicurato*;
- **in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di un contratto da parte dell'*Assicurato* o della controparte**, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuali;
- **in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione**, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative.

La garanzia opera per gli eventi che si verificano **dalle 24:00 del giorno indicato in Polizza**.

Art. 4.2 – 4 Esonero di responsabilità

Trattandosi di un servizio di consulenza legale esclusivamente telefonica, in nessun caso la *Compagnia* potrà essere ritenuta responsabile per l'utilizzo della stessa consulenza in eventuali controversie intraprese dall'*Assicurato*, né potrà essere chiamata a tenere indenne l'*Assicurato* da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali controversie, essendo queste proposte in nome e per conto proprio dallo stesso *Assicurato*.

Art. 4.2 – 5 Estensione territoriale

La *Compagnia* si impegna a fornire il Servizio sopra descritto per chiamate da e verso l'Italia in relazione a leggi e normative italiane.

Art. 4.2 – 6 Esclusioni e delimitazioni

Inter Partner Assistance S.A. non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'*Assicurato* per la risoluzione amichevole della controversia o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.

5 Tutela legale

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, la *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede via Carlo Pesenti 121, Roma (RM) – e-mail ufficio.legale@axa-assistance.com in seguito denominata Inter Partner Assistance S.A. A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri, secondo quanto indicato all'art. 7.2 – 4.

5.1 TUTELA LEGALE BASE

Art. 5.1 – 1 Persone assicurate

Sono assicurati:

- il *Contraente*;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del *Contraente*.

Art. 5.1 – 2 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'*Assicurato*, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La *Compagnia* assicura, **nei limiti del Massimale e delle condizioni previsti in Polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti delle persone assicurate, a seguito di *Sinistro* rientrante in garanzia.

Sono comprese le seguenti spese:

- spese di assistenza stragiudiziale;
- spese legali per l'intervento di un avvocato incaricato della gestione del *Sinistro*;
- spese peritali (perito d'ufficio - C.T.U. e/o consulente tecnico di parte);
- spese di giustizia;
- spese di soccombenza liquidate a favore di controparte;
- spese conseguenti ad una transazione autorizzata da Inter Partner Assistance S.A.;
- spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- spese degli arbitri e del legale intervenuti in arbitrato;
- indennità spettanti agli organismi di mediazione;
- contributo unificato.

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'*Assicurato* in stretta relazione al **Fabbricato indicato in Polizza**, qualora:

- a) il *Fabbricato* subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di *Terzi*;
- b) l'*Assicurato* sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione da lui stesso commissionati, **purché il valore in lite sia superiore a 500,00 Euro**;
- d) debba sostenere controversie civili riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù, relative alla sua proprietà esclusiva, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore del *Fabbricato* e purché **il valore in lite sia superiore a 500,00 Euro**.

Art. 5.1 – 3 Massimali

La garanzia è prestata nei limiti del *Massimale* indicato in *Polizza* per *Sinistro*.

Art. 5.1 – 4 Decorrenza della garanzia

Un evento è in garanzia se avviene:

- a) dalle 24:00 del giorno di effetto del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b) **dopo 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in caso di controversia contrattuale.**

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a) **la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali;**
- b) **la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'*Assicurato*, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.**

Art. 5.1 – 5 Estensione territoriale

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 5.1 – 6 Esclusioni

La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per dolo;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e **veicoli a motore in genere**;
- materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
- controversie e procedimenti relativi al *Fabbricato* non indicato in *Polizza*;
- vertenze contrattuali con valore in lite inferiore a 500,00 Euro;
- vertenze di diritto civile in relazione al contratto d'affitto del *Fabbricato* indicato in *Polizza*, se si è proprietario.

In caso di vertenze tra **Contraente** e **Assicurato**, la garanzia viene prestata solo a favore del **Contraente**.

Sono escluse inoltre le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con Inter Partner Assistance S.A., secondo le regole previste agli Artt. 7.2 – 4 (Obblighi in caso di sinistro) e 7.3 – 5 (Gestione del sinistro);
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'**Assicurato** a professionisti diversi da quelli autorizzati da Inter Partner Assistance S.A.;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'**Assicurato** sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Inter Partner Assistance S.A., oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario **fino a un massimo di 3.000,00 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari**;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'**Assicurato** secondo il principio di solidarietà;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Inter Partner Assistance S.A., l'**Assicurato** deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come, per esempio, gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);
- i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con Inter Partner Assistance S.A.;
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) **gli oneri fiscali**, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'**Assicurato** esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Art. 5.1 – 7 Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.

5.2 TUTELA LEGALE SUPER

Art. 5.2 – 1 Persone assicurate

Sono assicurati:

- il **Contraente**;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del **Contraente**.

Art. 5.2 – 2 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'**Assicurato**, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La *Compagnia* assicura, **nei limiti del Massimale e delle condizioni previsti in Polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti delle persone assicurate, a seguito di *Sinistro* rientrante in garanzia.

Sono comprese le seguenti spese:

- spese di assistenza stragiudiziale;
- spese legali per l'intervento di un avvocato incaricato della gestione del *Sinistro*;
- spese peritali (perito d'ufficio - C.T.U. e/o consulente tecnico di parte);
- spese di giustizia;
- spese di soccombenza liquidate a favore di controparte;
- spese conseguenti ad una transazione autorizzata da Inter Partner Assistance S.A.;
- spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- spese degli arbitri e del legale intervenuti in arbitrato;
- indennità spettanti agli organismi di mediazione;
- contributo unificato.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la *Compagnia* assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative**;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di 1.000,00 Euro**;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, **entro il limite del Massimale**. L'importo dovrà essere restituito alla *Compagnia* entro 60 giorni.

La garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti delle persone assicurate, nei seguenti ambiti:

- vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze,
- **proprietà e/o conduzione del Fabbricato direttamente utilizzato indicato in Polizza oppure, se in Polizza non è indicato alcun Fabbricato, nell'ambito della proprietà e/o conduzione del Fabbricato di residenza del Contraente.**

La garanzia vale qualora:

- a) **subiscano danni extracontrattuali**, a persona o a cose, a causa di un fatto illecito di *Terzi*;
- b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da *Terzi*, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. **La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile**;
- c) siano sottoposte a procedimento penale per **delitto colposo o per contravvenzione**, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- d) siano sottoposte a procedimento penale per **delitto doloso**, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, **purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**;
- e) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, **per le quali il valore in lite sia superiore a 500,00 Euro**, relative all'acquisto di beni o servizi per la vita privata;
- f) debbano sostenere controversie di diritto civile relative al **diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione**, riguardante il *Fabbricato* direttamente utilizzato, indicato in *Polizza*, **per le quali il valore in lite sia superiore a 500,00 Euro**.

Art. 5.2 – 3 Massimali

La garanzia è prestata nei limiti del *Massimale* indicato in *Polizza* per *Sinistro*.

Art. 5.2 – 4 Decorrenza della garanzia

Un evento è in garanzia se avviene:

- a) dalle 24:00 del giorno di effetto del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b) **dopo 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in caso di controversia contrattuale.**

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a) **la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali**;
- b) **la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.**

Art. 5.2 – 5 Estensione territoriale

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di procedimenti penali e danni extracontrattuali;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Art. 5.2 – 6 Esclusioni

La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e **veicoli a motore in genere**;
- materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività libero professionale, imprenditoriale e subordinata svolta dall'*Assicurato*;
- controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
- controversie e procedimenti relativi a fabbricati non indicati in *Polizza* oppure, se in *Polizza* non è indicato alcun *Fabbricato*, ai fabbricati diversi da quello di residenza del *Contraente*;
- controversie e procedimenti relativi al *Fabbricato* indicato in *Polizza* non direttamente utilizzato;
- per fatti dolosi dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa, a meno che l'*Assicurato* sia assolto o proscioltto con sentenza inappellabile o il reato sia derubricato da doloso a colposo, archiviato per infondatezza della notizia di reato.

In caso di vertenze tra *Contraente* e *Assicurato*, la garanzia viene prestata solo a favore del *Contraente*.

Sono escluse inoltre le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con Inter Partner Assistance S.A., secondo le regole previste agli Artt. 7.2 – 4 (Obblighi in caso di sinistro) e 7.3 – 5 (Gestione del sinistro);
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*Assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da Inter Partner Assistance S.A.;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'*Assicurato* sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Inter Partner Assistance S.A., oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000,00 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*Assicurato* secondo il principio di solidarietà;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Inter Partner Assistance S.A., l'*Assicurato* deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come, per esempio, gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);
- i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con Inter Partner Assistance S.A.;
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'*Assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- l) in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000,00 Euro; anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori al *Massimale* di *Polizza*.

Art. 5.2 – 7 Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.

6 Privacy

Informativa sul trattamento dei dati personali - Articolo 13/14 del Regolamento UE 2016/679.

Matinium e Prima Assicurazioni S.p.A., agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali (i "Titolari") per le attività di distribuzione dei contratti assicurativi. Ciascuno dei Titolari è obbligato a fornire ai propri clienti precise informazioni sul trattamento dei loro dati personali e sui loro diritti, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento").

Le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato da ciascuno dei Titolari, incluse le finalità, le basi giuridiche e i diritti riconosciuti agli interessati, sono riportate nelle rispettive informative, riportate di seguito.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI

MATINIUM Assurances si impegna a tutelare la tua privacy e a trattare i tuoi dati personali nel rispetto delle migliori prassi di riservatezza e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea 2016/679. La presente informativa ha lo scopo di fornirti informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali nell'ambito del rapporto assicurativo con MATINIUM Assurances.



I trattamenti di dati personali descritti nella presente informativa sono effettuati da MATINIUM Assurances (MATINIUM), società appartenente al GRUPPO AXA (società capogruppo).



AGGIORNAMENTO DELL'ATTUALE INFORMATIVA

Il Titolare del trattamento può aggiornare periodicamente la presente Informativa in risposta a cambiamenti normativi, tecnici o aziendali. In caso di aggiornamento, il Titolare del trattamento adotterà misure adeguate per informarti delle modifiche apportate, tenendo conto della loro rilevanza. Qualora le modifiche comportino trattamenti per i quali è richiesto il consenso, il Titolare provvederà a raccogliarlo in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. La presente informativa è stata redatta il 21 ottobre 2026.

Indice



Aggiornamento dell'attuale Informativa



Chi è il titolare del trattamento dei tuoi dati personali?



Quali sono i tuoi diritti in materia di protezione dei dati?



Come presentare reclamo all'Autorità di controllo?



Come garantiamo la sicurezza dei tuoi dati personali?



Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio?



Per quali finalità e con quali modalità vengono trattati i tuoi dati personali?



Vengono adottate decisioni automatizzate nell'ambito del trattamento?



Qual è la fonte dei tuoi dati personali?



A chi vengono comunicati i tuoi dati personali?



I tuoi dati personali vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea?



Intelligenza Artificiale

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI?

MATINIUM Assurances, società di diritto francese, con sede legale in 21 Avenue Matignon, 75008 Parigi (Francia), iscritta al Registro delle Imprese e delle Società di Parigi con il numero 938550167, agisce come titolare autonomo del trattamento dei tuoi dati personali, determinandone finalità e mezzi.

MATINIUM Assurances opera in Italia attraverso la propria sede secondaria, situata in Via Marostica 1, 20146 Milano (MI).

Il Titolare del trattamento è denominato in questa Informativa come "MATINIUM" o "Titolare del trattamento" o "Noi" o "Ci".

Il Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO") nominato da Matinium può essere contattato all'indirizzo email matiniumprivacy@axa.com e/o al seguente indirizzo postale: 21 avenue Matignon – 75008 PARIGI – FRANCIA.

QUALI SONO I TUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI?

In conformità alla legge francese "Informatique et Libertés" n° 78-17 del 6 gennaio 1978 e al GDPR, hai il diritto di:

- **Accedere ai tuoi dati personali:** hai il diritto di richiedere l'accesso ai dati personali che ti riguardano e di ottenere una copia di tali dati,
- **Rettificare i propri dati personali:** hai il diritto di chiedere a MATINIUM di rettificare o integrare i dati personali che ti riguardano qualora siano inesatti, incompleti o non aggiornati,
- **Richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali:** hai il diritto di chiedere a MATINIUM di limitare il trattamento dei tuoi dati personali. Ciò significa che il Titolare del trattamento potrà conservare i tuoi dati ma non potrà né trattarli né utilizzarli in altro modo,
- **Fornire istruzioni sul trattamento dei tuoi dati personali dopo la morte:** hai il diritto di fornire a MATINIUM istruzioni su come i tuoi dati personali dovrebbero essere trattati dopo la morte.

In base alla base giuridica del trattamento dei tuoi dati personali descritta nella tabella sottostante, hai altresì il diritto di:

- **Richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali:** hai il diritto di chiedere a MATINIUM di cancellare i tuoi dati personali, salvo che il trattamento sia basato sull'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento.
- **Diritto alla portabilità dei tuoi dati personali:** hai il diritto di ricevere i dati personali che hai fornito a noi in un formato compatibile e di trasferirli ad un altro titolare del trattamento senza che noi possiamo opporci, ma solo qualora il trattamento sia basato sull'adempimento di un contratto o sul tuo consenso.
- **Revocare il consenso** in qualsiasi momento contattando il DPO all'indirizzo: matiniumprivacy@axa.com, ma solo nel caso in cui il trattamento dei tuoi dati personali si basi sul tuo consenso.

- Qualora il trattamento dei tuoi dati sia basato sul legittimo interesse di MATINIUM (consulta la tabella sottostante per capire come vengono trattati i tuoi dati), hai altresì il diritto di opporci in qualsiasi momento, ma solo quando il trattamento dei tuoi dati si basi sul legittimo interesse del Titolare del trattamento, salvo che quest'ultimo possa dimostrare l'esistenza di motivi validi e legittimi per un trattamento ulteriore o che tali dati siano necessari per l'instaurazione, l'esercizio o la difesa di un'azione legale. Inoltre, puoi richiedere informazioni sul bilanciamento degli interessi contattando il seguente indirizzo: matiniumprivacy@axa.com.

COME CONTATTARE IL DPO O ESERCITARE I TUOI DIRITTI?

Per qualsiasi domanda, reclamo o osservazione relativa alla presente informativa oppure per esercitare i tuoi diritti sopra elencati, ti preghiamo di contattare il DPO. I recapiti sono i seguenti: (i) matiniumprivacy@axa.com e / o (ii) 21 avenue Matignon, 75008, PARIGI – FRANCIA.

Il Titolare del trattamento potrebbe chiederti ulteriori informazioni per confermare la tua identità e/o per aiutare a individuare i dati che stai cercando.

COME PRESENTARE UN RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO?

Hai il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo competente riguardo al modo in cui i tuoi dati personali vengono trattati, in particolare nello Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro o nel luogo in cui si ritiene si sia verificata una presunta violazione dei tuoi diritti.

In Italia: l'autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia 11 – 00187 Roma. Il suo sito web è accessibile qui: <https://www.garanteprivacy.it/>

In Francia: l'autorità di controllo competente è la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, o "CNIL", con sede in 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Parigi CEDEX 07. Il suo sito web è accessibile qui: <https://www.cnil.fr/>

COME GARANTIAMO LA SICUREZZA DEI TUOI DATI PERSONALI?

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO utilizza misure tecniche e organizzative appropriate, progettate per proteggere le informazioni personali che lo riguardano. Le misure adottate dal Titolare sono pensate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso alle attività di trattamento dei tuoi dati personali.

IL CONFERIMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI È OBBLIGATORIO?

I dati personali trattati da MATINIUM sono necessari per la gestione del rapporto assicurativo e per la prestazione dei servizi assicurativi correlati. Il mancato conferimento dei dati personali richiesti potrebbe impedire a MATINIUM di fornire correttamente tali servizi.



PER QUALI FINALITÀ E CON QUALI MODALITÀ VENGONO TRATTATI I TUOI DATI PERSONALI?

I tuoi dati personali sono trattati per le finalità indicate nella tabella seguente, che riporta, per ciascuna di esse, le informazioni relative al trattamento dei tuoi dati personali.

Qual è la finalità del trattamento?	Qual è la base giuridica?	Quali dati personali trattiamo su di te?	Quanto tempo verranno conservati i tuoi dati personali?
Trattamenti relativi alla gestione della vendita di prodotti e/o servizi AXA			
Eseguire analisi statistiche e studi attuariali sui clienti	Il nostro interesse legittimo: migliorare le prestazioni dei prodotti e dei servizi offerti da MATINIUM ai clienti — Articolo 6(1)(f) GDPR.	I tuoi dati di identificazione: data di nascita, genere, nazionalità, paese di residenza, informazioni sulla patente di guida (anzianità, luogo di rilascio) La tua vita privata: stato civile, I tuoi dati professionali: posizione lavorativa / professione, I tuoi dati di localizzazione: zona CRESTA I tuoi dati assicurativi: in forma pseudonimizzata; identificativo della polizza, informazioni generali sui sinistri assicurativi, somma assicurata.	I tuoi dati personali saranno cancellati entro un massimo di tre (3) anni dalla data di raccolta da parte di MATINIUM.
Gestire il rischio assuntivo relativo a polizze assicurative individuali che coprono i danni ai beni e rischi di responsabilità civile derivanti da catastrofi naturali, nonché rendicontazione delle relative esposizioni. Ciò consentirà inoltre di quantificare la solvibilità di MATINIUM (l'adeguatezza dei rischi associati alla nostra attività assicurativa e il capitale allocato per coprirli) e di definire la propensione al rischio di MATINIUM: analizzare l'esposizione ai rischi naturali, disastri e catastrofi.	Il nostro interesse legittimo ottenere una comprensione più chiara dell'esposizione di MATINIUM ai rischi di catastrofi naturali (CAT NAT) sui rischi assicurati nel portafoglio e per conformarsi alle normative Solvency II. Per gestire il rischio ai fini della conformità normativa e dei moduli CAT NAT — Articolo 6(1)(f) del GDPR.	Le tue informazioni sulla polizza assicurativa: numero di contratto, I tuoi dati di localizzazione: zona CRESTA.	Per i clienti di MATINIUM: due (2) anni dalla fine del contratto.
Trattamento relativo alla gestione dei sinistri assicurativi			
Gestire i sinistri assicurativi	L'esecuzione del contratto assicurativo Articolo 6(1)(b) GDPR. Il consenso dell'interessato Articolo 9(2)(a) GDPR.	I tuoi dati di sinistro: i tuoi dati di identificazione (cognome, nome, data e luogo di nascita, sesso, nazionalità, indirizzo postale, numero di telefono e/o email, copia della carta d'identità o del passaporto), numero di targa (per i veicoli), coordinate bancarie, data del sinistro, importo del sinistro, tipo di sinistro, riferimento del sinistro. I tuoi dati sensibili: dati sanitari, se necessario. I tuoi dati di localizzazione: quando necessario.	I tuoi dati personali saranno cancellati dieci (10) anni dopo la chiusura del sinistro.

	<p>Il nostro interesse legittimo: migliorare la qualità del servizio fornito dal nostro provider di gestione dei sinistri per nostro conto, garantendo un'organizzazione operativa efficace, gestendo le contestazioni, instaurando, esercitando o difendendo azioni legali.</p>	<p>Gestione dei sinistri nelle classi assicurative 17 e 18 Registrazione delle chiamate: le chiamate telefoniche effettuate durante il processo di gestione dei sinistri potrebbero essere registrate dal nostro provider di gestione dei sinistri che agisce per nostro conto.</p> <p>I tuoi dati di chiamata: registrazioni vocali, data e ora della chiamata, numero di telefono ed eventuali informazioni fornite durante la chiamata.</p>	<p>Le registrazioni delle chiamate saranno eliminate dopo due (2) anni dalla data della chiamata.</p>
<p>Gestire e rispondere ai reclami al fine di rispettare i nostri obblighi legali e normativi, nonché migliorare i nostri servizi.</p>	<p>Un obbligo legale Articolo 6(1)(c) GDPR.</p> <p>Il consenso dell'interessato Articolo 9(2)(a) GDPR.</p>	<p>I tuoi dati relativi ai reclami: dati di identificazione (cognome, nome, indirizzo postale, numero di telefono e/o indirizzo email), numero di targa (per i veicoli e quando applicabile).</p> <p>I tuoi dati sensibili: dati sanitari, se necessario.</p>	<p>I tuoi dati personali saranno cancellati dieci (10) anni dopo la chiusura del reclamo.</p>
<p>Trattamento effettuato in conformità a un obbligo legale.</p>			
<p>Contrastare il finanziamento del terrorismo e la corruzione, e tenere conto delle sanzioni economiche e finanziarie internazionali.</p>	<p>Un obbligo legale Articolo 6(1)(c) GDPR.</p>	<p>I tuoi dati di identificazione: cognome, nome, data e luogo di nascita, genere, nazionalità, indirizzo postale, copia della carta d'identità o del passaporto.</p> <p>I tuoi dati professionali: professione.</p> <p>I tuoi dati societari: mandati e procure, identità dei soci e degli agenti, copie di tutti i documenti ufficiali ed estratti dai registri ufficiali.</p> <p>I tuoi dati finanziari: codice fiscale.</p> <p>Dati relativi alla persona inserita nella lista delle sanzioni internazionali.</p>	<p>I tuoi dati personali saranno cancellati cinque (5) anni dopo la data di cessazione del rapporto con MATINIUM.</p>
<p>Effettuare verifiche approfondite e una revisione tecnica per il settore retail Property & Casualty (prezzi, sottoscrizione, sinistri, governance dei processi).</p>	<p>Un obbligo legale Articolo 6(1)(c) GDPR.</p> <p>Il consenso dell'interessato Articolo 9(2)(a) GDPR.</p>	<p>I tuoi dati di identificazione: genere, paese di residenza</p> <p>I tuoi dati professionali: categoria professionale</p> <p>I tuoi dati sensibili: dati relativi alla salute (quando raccolti): dettagli sulla polizza assicurativa, informazioni mediche relative a precedenti sinistri assicurativi, se necessario</p> <p>I tuoi dati di localizzazione: codice postale, città, zona CRESTA</p> <p>Altri dati: numero di polizza (pseudonimizzato), dati relativi ai sinistri, premi, caratteristiche di beni e veicoli</p>	<p>I tuoi dati personali saranno cancellati entro un massimo di un (1) anno dalla fine della revisione approfondita.</p>



VENGONO ADOTTATE DECISIONI AUTOMATIZZATE NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO?

Non viene effettuata alcuna decisione automatizzata per i trattamenti descritti in questa Informativa.



QUAL È LA FONTE DEI TUOI DATI PERSONALI?

Potremmo raccogliere i tuoi dati personali direttamente da te o ottenerli da terze parti, inclusa Prima Assicurazioni S.p.A. Inoltre, potremmo acquisire, ai fini della prevenzione e del rilevamento delle frodi, le informazioni sul tuo punteggio di credito da Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC). Tale verifica può essere altresì affidata a Prima Assicurazioni S.p.A., che agirà per nostro conto.



A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

Nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità sopra descritte, e solo nella misura richiesta per lo svolgimento delle rispettive attività, i tuoi dati personali possono essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: altre società del Gruppo AXA (riassicuratori, fornitori di servizi) e a società e/o individui da loro o da noi associati (avvocati, esperti, consulenti, revisori), fornitori di servizi, revisori esterni, rappresentanti, uffici di liquidazione dei sinistri, autorità di vigilanza, autorità pubbliche competenti, e qualsiasi altro ente pubblico o privato con il quale MATINIUM sia tenuto a scambiare dati personali in conformità alla normativa applicabile.

Se desideri ottenere ulteriori dettagli sui destinatari sopra menzionati, che possono agire in qualità di responsabili del trattamento (trattando i dati personali per nostro conto e sulla base delle nostre istruzioni) o di titolari del trattamento (determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento), puoi contattare il team Privacy all'indirizzo matiniumprivacy@axa.com.



I TUOI DATI PERSONALI VENGONO TRASFERITI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA?

I destinatari sopra indicati si trovano all'interno dell'Unione Europea (UE).



INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L'intelligenza artificiale (IA) si riferisce a un insieme di sistemi automatizzati progettati per operare con diversi livelli di autonomia, capaci di adattarsi dopo l'implementazione. In base agli obiettivi definiti, questi sistemi analizzano i dati ricevuti per generare risultati quali previsioni, raccomandazioni o contenuti, che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

Quando utilizziamo l'IA, ci impegniamo a rispettare i seguenti principi, volti a garantire che l'intelligenza artificiale sia affidabile e eticamente corretta (vedi [Uso Responsabile dell'Intelligenza Artificiale](#)): finalità; robustezza tecnica e sicurezza; non discriminazione e equità; trasparenza e interpretabilità; supervisione e responsabilità umana; privacy e governance dei dati; sostenibilità.

Utilizziamo l'IA in particolare per migliorare i nostri processi interni, automatizzando compiti come la classificazione e l'organizzazione di documenti, l'estrazione di informazioni o la traduzione e la sintesi di testi. Utilizziamo inoltre l'IA generativa, una tecnologia in grado di creare contenuti nuovi (testi, immagini, ecc.) a partire da dati esistenti, a supporto delle attività di elaborazione di contenuti e sviluppo di idee.

MATINIUM ti informerà ogniqualvolta interagirai direttamente con l'IA in un ambiente AXA.

PRIMA ASSICURAZIONI S.P.A - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI

Prima Assicurazioni S.p.A.: <https://www.prima.it/privacy>

7 Che cosa fare in caso di sinistro

7.1 TERMINI DI DENUNCIA DEL SINISTRO COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Il *Contraente/Assicurato* deve informare la *Compagnia* del verificarsi del *Sinistro* al massimo **entro 3 giorni** dal momento in cui il *Sinistro* si è verificato o dal momento in cui il *Contraente/Assicurato* ne sia venuto a conoscenza, così come disciplinato dal Codice Civile (Art. 1913 “Avviso all'assicuratore in caso di sinistro”). Le modalità con cui il *Contraente/Assicurato* può denunciare il *Sinistro* sono le seguenti:

- telefonando al numero 02.7262.6464
- inviando una mail a sinistri.prima@pec.it (posta elettronica certificata) o sinistri@prima.it (posta elettronica ordinaria)

Per i sinistri di Assistenza e pronto intervento e Tutela legale (inclusa Consulenza telefonica legale) si rimanda, rispettivamente, agli Artt. 7.2 – 3 e 7.2 – 4.

7.2 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Art. 7.2 – 1 Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti) – RC Casa – Danni contenuto e mobili – Furto casa – Furto oggetti di valore – Scippo e rapina – RC Capofamiglia – RC Animali domestici – RC Veicoli elettrici leggeri

Se si verifica un *Sinistro*, il *Contraente/l'Assicurato* deve:

- a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, come previsto dal Codice Civile (Art. 1914 “Obbligo di salvataggio”);**
- b) **inviare alla *Compagnia* una denuncia scritta entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile (Art. 1913 “Avviso all'assicuratore in caso di sinistro”).

La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- **una dettagliata descrizione dei fatti;**
 - **luogo e data dell'evento;**
 - **le cause che hanno determinato l'evento;**
 - **l'entità approssimativa del danno;**
 - **l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;**
 - **l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;**
 - **un elenco dettagliato dei danni subiti;**
 - **ogni altro dato rilevante;**
- c) se il *Sinistro* è causato da *Incendio, Esplosione, Scoppio, Furto, Rapina, Scippo* e per ogni evento doloso o presunto tale, **fare denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria**, e inviarla subito dopo alla *Compagnia*;
 - d) **conservare le tracce e i Residui del sinistro** fino all'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, senza modificare lo stato delle cose, a eccezione delle riparazioni urgenti, e **senza aver diritto a indennità** (come, ad esempio, il rimborso delle spese sostenute per la custodia dei beni);
 - e) **dimostrare alla *Compagnia* e ai periti la qualità, quantità e valore dei beni al momento del *Sinistro*, provare i danni e le perdite che ha subito e mettere a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova ragionevolmente richiesto dalla *Compagnia* o dai periti per indagini e verifiche;**
 - f) in caso di *Furto, Rapina* o *Scippo* **denunciare la sottrazione di titoli di credito e attivare la procedura di ammortamento**, se legalmente possibile.

Se l'*Assicurato* non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b), può perdere in tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*, come previsto dal Codice Civile (Art. 1915 “Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio”).

In aggiunta a quanto sopra indicato, **in riferimento all'Art 3.6 – 5, per ottenere il rimborso delle spese mediche, l'Assicurato deve presentare la denuncia contenente la descrizione delle lesioni fisiche subite in occasione di Scippo o Rapina verificatisi all'esterno dell'Abitazione, l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato.**

In ogni caso l'*Assicurato* deve **inviare alla *Compagnia* una copia degli atti che gli vengono notificati tramite l'Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia.**

L'*Assicurato* è responsabile verso la *Compagnia* di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di *Sinistro*. Per quantificare l'entità del danno, la *Compagnia* si affida alla propria rete di periti fiduciari.

Art. 7.2 – 2 Infortuni famiglia

In caso di *Infortunio*, l'*Assicurato* deve inviare alla *Compagnia* la **denuncia dell'*Infortunio* entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui lui o i suoi aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile (Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro").

La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- la **descrizione dell'*Infortunio***, l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
- il **certificato medico** contenente la prognosi circa la ripresa - anche parziale - dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni da parte dell'*Assicurato*;
- il **certificato di stato di famiglia** dell'*Assicurato* alla data del *Sinistro*.

L'*Assicurato* deve:

- sottoporsi, anche in fase di ricovero, agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla *Compagnia* o dai suoi incaricati;
- fornire alla stessa ogni informazione;
- produrre la documentazione medica del caso, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso in cui vi sia stato ricovero;
- acconsentire alla visita dei medici della *Compagnia* ed a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale, nei confronti della *Compagnia* e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato o curato.

Qualora per lo stesso rischio siano stipulate altre assicurazioni, l'*Assicurato* deve altresì dare avviso del *Sinistro* a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Successivamente alla denuncia l'*Assicurato* deve inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'accertamento dei postumi di *Invalidità permanente* deve essere effettuato in Italia.

Spese mediche: in aggiunta a quanto sopra indicato per ottenere il rimborso delle spese di cura, l'*Assicurato* deve presentare i documenti di spesa in originale.

Morte da *Infortunio*: in caso di morte dell'*Assicurato*, i beneficiari o gli eredi legittimi devono presentare in aggiunta:

- certificato di morte;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- qualora vi siano dei minorenni o dei soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la *Compagnia* circa il reimpiego della quota spettante al minorenne;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del *Sinistro* nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Art. 7.2 – 3 Assistenza e pronto intervento

Le prestazioni per l'assicurazione Assistenza e pronto intervento sono erogate dalla società Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti 121 – 00159 Roma (RM).

In caso di denuncia di *Sinistro* l'*Assicurato* deve contattare Inter Partner Assistance S.A.:

- numero verde 800 811143 dall'Italia
- numero +39 06 42115907 dall'estero

L'assistenza va sempre richiesta a Inter Partner Assistance S.A., che interviene direttamente o la autorizza in modo esplicito. Il diritto alla prestazione decade se l'*Assicurato* non contatta Inter Partner Assistance S.A. quando avviene il *Sinistro*.

Per ottenere l'assistenza l'*Assicurato* deve comunicare con precisione:

- nome e cognome dell'*Assicurato*;
- l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo in cui si trova;
- il numero di contratto;
- il tipo di assistenza richiesta.

La *Struttura Organizzativa* potrà richiedere all'*Assicurato* – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

Art. 7.2 – 4 Tutela legale - Consulenza legale telefonica

Denuncia del *Sinistro*

Per richiedere le prestazioni previste, l'*Assicurato* deve segnalare tempestivamente l'accaduto a Inter Partner Assistance S.A. chiamando il numero verde 800 811143 dall'Italia o il numero +39 06 42115907 dall'estero, attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 o inviando una mail all'indirizzo ufficio.legale@axa-assistance.com.

Inter Partner Assistance S.A. raccoglie la richiesta (denuncia di *Sinistro*), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato deve far pervenire tempestivamente a Inter Partner Assistance S.A. copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di *Sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il *Sinistro* quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800 811143, attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00, fornendo il numero di *Polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Obblighi in caso di *Sinistro*

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato:

- a) **deve denunciare subito il *Sinistro* e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare subito Inter Partner Assistance S.A. su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare Inter Partner Assistance S.A. e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di Inter Partner Assistance S.A. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, Inter Partner Assistance S.A. non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;**
- e) **senza la preventiva autorizzazione di Inter Partner Assistance S.A. non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di Inter Partner Assistance S.A. spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, Inter Partner Assistance S.A. garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.**

7.3 COME SI CALCOLA L'AMMONTARE DELL'INDENNIZZO

Art. 7.3 – 1 Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti)

La determinazione del danno viene eseguita secondo i criteri qui di seguito riportati:

Premesso che:

1. il *Valore a nuovo* si determina:
 - accertando che i metri quadrati siano quelli dichiarati in *Polizza* e quindi si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del *Fabbricato* assicurato, escludendo soltanto il valore del terreno;
 - qualora il *Fabbricato* (sia di tipo A che di tipo B) sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
2. il valore del *Fabbricato* al momento del *Sinistro* si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

In caso di Danno Totale, l'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo (*Valore a nuovo*) solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene la *Compagnia* limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2).

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui.

La ricostruzione o la riparazione devono avvenire al più tardi **entro 12 mesi, salvo comprovata forza maggiore**, dalla data di accettazione della liquidazione.

Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei Residui del sinistro indennizzabile devono essere tenute separate dalle stime descritte sopra e sono liquidate **come indicato all'Art. 3.1 – 5 Spese aggiuntive**.

Per le spese di alloggio l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

L'assicurazione è prestata a **Valore Intero** ed è soggetta al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (c.d. regola proporzionale).

Tale regola proporzionale non è operante:

- qualora la *Superficie in metri quadrati* accertata al momento del *Sinistro* non ecceda di oltre il 20% (venti per cento) la superficie in metri quadri dichiarata in *Polizza*;
- qualora l'ammontare del danno non superi la *Somma assicurata* riportata nel vincolo, se presente.

Art. 7.3 – 2 Danni contenuto e mobili

L'ammontare del danno viene quantificato sulla base della cifra più bassa tra quella necessaria a riparare i beni danneggiati e quella necessaria per rimpiazzare i beni distrutti secondo il *Valore a nuovo* al netto di eventuali recuperi.

L'*Indennizzo* si calcola sottraendo la *Franchigia* indicata nella scheda di *Polizza* all'ammontare del danno. In ogni caso l'*Indennizzo* non può mai superare la *Somma assicurata* indicata nella scheda di *Polizza*.

Per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, e resta **escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti**.

Per i **documenti** l'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.

In deroga a quanto sopra, in caso di danno ad **apparecchiature elettroniche**, al *Valore a nuovo* si detrae un deprezzamento come indicato nella tabella sotto riportata, in base al tempo intercorso tra la data di acquisto e la data del *Sinistro*:

Età del bene	Deprezzamento
Fino a 2 anni	0%
oltre 2 anni	30%
oltre 3 anni	50%
oltre 4 anni	60%
oltre 5 anni	70%
oltre 6 anni	80%

La data di acquisto dell'apparecchiatura elettronica deve essere comprovata da idonea documentazione (quale, a titolo esemplificativo, fattura / ricevuta / scontrino fiscale). In assenza di tale idonea documentazione, la data di acquisto dovrà essere stimata sulla base della tipologia dell'apparecchiatura elettronica danneggiata.

Qualora sul mercato non siano più reperibili apparecchiature elettroniche uguali o equivalenti a quelle danneggiate, si conviene che non costituisce miglioria, e sarà quindi indennizzato, il rimpiazzo con altra apparecchiatura elettronica analoga, ma con caratteristiche immediatamente superiori.

Per le apparecchiature elettroniche (al momento del *Sinistro*) fuori uso o inutilizzabili non è previsto alcun *Indennizzo*.

Esempio 1: danno al mobile del soggiorno

Bene danneggiato: mobilio

Valore a nuovo: 5.000 Euro

Valore di recupero: 500 Euro

Contenuto: Somma Assicurata 10.000 Euro

Franchigia: 100 Euro

Ipotesi 1: mobile riparabile

Costo per la riparazione: 3.500 Euro

Importo liquidato: 3.500 – 100 = 3.400 Euro

Ipotesi 2: mobile non riparabile

Importo liquidato 5.000 – 500 – 100 = 4.400 Euro

Esempio 2: televisore danneggiato da fenomeno elettrico

Bene danneggiato: Televisore

Valore a nuovo = 600 Euro (prezzo d'acquisto dello stesso televisore danneggiato o modello equivalente)

Età del bene: 2 anni e 10 mesi

Contenuto: Somma Assicurata 10.000 Euro

Massimale fenomeno elettrico: 10.000 Euro x 10% = 1.000 Euro

Franchigia: 100 Euro

Ipotesi 1: televisore riparabile

Costo per la riparazione: 350 Euro
Importo liquidato = 350 – 100 = 250 Euro

Ipotesi 2: televisore non riparabile
Importo liquidato = 600 x (100% - 30%) – 100 = 600 x 70% – 100 = 420 – 100 = 320 Euro

Art. 7.3 – 3 Furto casa – Furto oggetti di valore – Scippo e rapina

L'ammontare del danno si determina nel modo seguente:

- per i **beni sottratti o distrutti**, in base al valore che hanno al momento del *Sinistro* (valore corrente), ossia tenendo conto della loro natura, qualità, vetustà, uso;
- per le **cose danneggiate**, in base al costo di riparazione, con il limite del valore al momento del *Sinistro*.

Per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, e resta **escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti**.

Per i **documenti** l'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.

Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'*Assicurato* per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di *Indennizzo*, si fa riferimento all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Se l'*Assicurato* scopre che i beni sottratti sono stati recuperati, in tutto o in parte, deve informare subito la *Compagnia*. Se il danno è già stato liquidato, l'*Assicurato* può rientrare in possesso di quanto recuperato e restituire alla *Compagnia* l'*Indennizzo* ricevuto. Se invece l'*Assicurato* non esercita questa facoltà, la *Compagnia* subentra a lui nella proprietà dei beni.

In caso di *Sinistro* relativo all'Art. 3.6 – 5, l'*Assicurato* deve inoltrare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero.

Art. 7.3 – 4 Infortuni famiglia

La garanzia è prestata **fino a capienza del Massimale indicato in Polizza per Annualità assicurativa indipendentemente dal numero di sinistri occorsi e dal numero di assicurati coinvolti durante l'Annualità assicurativa**.

Rimborso spese di cura da Infortunio: in caso di *Infortunio* liquidabile a termini delle condizioni di assicurazione, ovvero l'*Invalidità permanente* sia superiore alla *Franchigia*, la *Compagnia* riconosce il rimborso per le spese documentate e sostenute **sino alla Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Annualità assicurativa**.

L'*Indennizzo* verrà corrisposto in Italia. Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta, e la sua eventuale traduzione, restano a carico dell'*Assicurato*. L'*Assicurato* deve acquisire personalmente la documentazione medica richiesta presso la struttura sanitaria.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'Euro avverrà applicando il cambio contro Euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunte dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro U.S.A. Il rimborso verrà effettuato a cura ultimata al cambio di valuta del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione o, in mancanza, al cambio del giorno in cui è stato emesso il giustificativo di spesa.

Invalidità permanente da Infortunio: Il diritto all'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* è di carattere personale, quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa.

Tuttavia, se l'infortunato muore – per cause indipendenti dalle lesioni subite – prima che l'*Indennizzo* sia stato pagato, la *Compagnia*, previa produzione del certificato di morte dell'*Assicurato*, liquida ai beneficiari:

- A. l'importo già concordato, o in alternativa,
- B. l'importo offerto.

Se l'*Assicurato* muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell'*Infortunio* denunciato e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche previsti in *Polizza*, la *Compagnia* liquida ai beneficiari, previa produzione del certificato di morte dell'*Assicurato*, l'importo liquidabile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dagli Artt. 7.2 – 2 INFORTUNI FAMIGLIA e 2.4 – 3 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ, anche attraverso l'esame di documentazione prodotta dai beneficiari, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato ricovero.

Il grado di *Invalidità permanente* è accertato avendo come unico riferimento la tabella INAIL del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, con esclusione di qualsiasi successiva modifica della stessa.

È inteso che, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro varranno per l'arto sinistro e viceversa. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nel caso in cui l'*Invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Art. 7.3 – 5 Tutela legale

Gestione del Sinistro

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a Inter Partner Assistance S.A., secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del *Sinistro*, Inter Partner Assistance S.A. svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. **A tal fine, quando richiesto da Inter Partner Assistance S.A., l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per risolvere la controversia, Inter Partner Assistance S.A. valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c) l'*Assicurato* può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con Inter Partner Assistance S.A.

Inter Partner Assistance S.A. autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'*Assicurato* in un procedimento penale o per resistere a un'azione civile promossa da *Terzi*;
- b) **se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato hanno possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a Inter Partner Assistance S.A. le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a Inter Partner Assistance S.A. di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale Inter Partner Assistance S.A. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'*Assicurato* può indicare a Inter Partner Assistance S.A. un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non fornisce il nome di un avvocato, Inter Partner Assistance S.A. può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale dato a un legale e di darlo a uno nuovo, Inter Partner Assistance S.A. non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Inter Partner Assistance S.A. gestisce a tutti gli effetti un unico *Sinistro*:

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;
- c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura;
- d) **se applicabile, in caso di ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e per la successiva domanda di divorzio.**

7.4 ANTICIPO INDENNIZZI

L'*Assicurato* può richiedere anticipi di *Indennizzo* alla *Compagnia* quando si verificano le seguenti condizioni:

- l'ammontare prevedibile dell'*Indennizzo* complessivo è di almeno di 20.000,00 Euro;
- non sorgono contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro*;
- sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*;
- non è presente un vincolo.

Questi anticipi non possono superare il 50% della stima di *Indennizzo* fatta sulla base degli accertamenti effettuati, e vengono liquidati dopo che la *Compagnia* ha ricevuto la documentazione necessaria. La *Compagnia* ha comunque il diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo se viene accertato che il *Sinistro* non è indennizzabile.

7.5 LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Art. 7.5 – 1 Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti) – Danni contenuto e mobili – Furto casa – Furto oggetti di valore – Scippo e rapina

La *Compagnia* liquida l'*Indennizzo* al netto della *Franchigia*/scoperti, dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al *Sinistro*;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato;
- verificato che non sia stata fatta opposizione in base all'art.2472 cc (Surrogazione dell'indennità alla cosa).

Se viene aperto un procedimento penale in relazione al *Sinistro*, la *Compagnia* può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione dell'istruttoria penale prima di liquidarlo.

Art. 7.5 – 2 Infortuni famiglia

La *Compagnia* liquida l'*Indennizzo* dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al *Sinistro*;
- verificato l'operatività della garanzia;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

Se viene aperto un procedimento penale in relazione al *Sinistro*, la *Compagnia* può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione dell'istruttoria penale prima di liquidarlo.

In caso di divergenza sull'indennizzabilità del *Sinistro* o sulla misura degli indennizzi si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, secondo le seguenti modalità:

- a. mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti;
- b. mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista al punto a., oppure in alternativa ad essa. I due primi componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 7.5 – 3 RC Casa – RC Capofamiglia – RC Animali domestici – RC Veicoli elettrici leggeri

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

L'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'*Assicurato* deve trasmettere alla *Compagnia* o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'*Assicurato* non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la *Compagnia* si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'*Assicurato*, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese verranno ripartite fra la *Compagnia* e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse. La *Compagnia* non riconosce spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 7.5 – 4 Tutela legale

Termini di liquidazione

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'*Assicurato*, Inter Partner Assistance S.A. entro 30 giorni:

- paga l'*Indennizzo*;
- comunica i motivi per cui l'*Indennizzo* non può essere pagato.

Esonero di responsabilità

La *Compagnia* e Inter Partner Assistance S.A. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La *Compagnia* e Inter Partner Assistance S.A. non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'*Assicurato*.

Arbitrato per Conflitto di Interesse o Disaccordo sulla Gestione del *Sinistro*

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'*Assicurato* e Inter Partner Assistance S.A. sulla gestione del *Sinistro*, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'*Assicurato* e Inter Partner Assistance S.A. contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'*Assicurato*, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'*Assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da Inter Partner Assistance S.A., in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla *Compagnia* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *Massimale* previsto.

Se l'*Assicurato* intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.